

Lorenzo Maniscalco

***Common law, equità e interpretazione degli statutes
nel diritto inglese di età moderna****

Common Law, equity and statutory interpretation in early modern English law

SOMMARIO: 1. L'*equity* inglese - 2. Equità e interpretazione nel diritto inglese medievale - 3. Le prime analisi dell'equità nel diritto inglese di età moderna: Christopher Saint German - 4. Equità e interpretazione nel diritto inglese elisabettiano - 5. Equità e interpretazione nella trattatistica tra Cinque e Seicento - 6. Il declino del ruolo ermeneutico dell'equità.

ABSTRACT: The historiography on the development of the concept of equity in English law has mainly been focused on the association of the jurisdiction of the Court of Chancery with Aristotelian *epieikeia*, a link that can be traced back to the publication of Christopher Saint German's *Doctor and Student*. However, this interest in equity in general and in *epieikeia* in particular was part of an intellectual movement spread across Europe, where civil and canon lawyers referred to equity, from the sixteenth century onwards, as a doctrine of purposive interpretation beyond the letter of the law. A similar development of equity occurred in England, separately from its association with the Chancery: legal interpretation provided a suitable context for the conceptual development of equity, and several English legal authors aligned their writings with those of civil lawyers to borrow Aristotelian *epieikeia* as a new justification for the medieval doctrine of the «equity of the statute». This development of equity within the common law saw a steady decline from the seventeenth century onwards due to the growing popularity of its association with the Chancery, which eventually separated equity from its philosophical foundations, turning it into the legal term of art still in use among common lawyers.

KEYWORDS: Equity, Common law, Interpretation.

* Il saggio è stato sottoposto a valutazione tramite *double-blind peer review*. Le traduzioni dall'inglese e dal *law french* sono dell'autore dove non diversamente indicato. La punteggiatura, l'uso delle maiuscole e le scelte tipografiche relative alle fonti storiche citate sono state adattate all'uso corrente, e sono state sciolte sigle e abbreviazioni. I riferimenti alla giurisprudenza e legislazione inglese seguono i criteri OSCOLA, cfr. D. Nolan - S. Meredith (curr.), *OSCOLA. The Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities*, IV ed., Oxford 2012.

1. L'equity inglese

Nel diritto d'Inghilterra e Galles, come in quello di altri stati del *Commonwealth* tra cui l'Australia e il Canada, il termine *equity* identifica oggi, in ambito giuridico, un ramo del diritto (soprattutto, ma non esclusivamente) privato, materia di studio fondamentale per tutti gli aspiranti *common lawyers*, con la sua dottrina e giurisprudenza specialistica, e con i suoi esperti tanto nel foro quanto in cattedra¹. Questa branca del diritto prende il nome dalla sua origine istituzionale, essendo frutto della giurisprudenza di quei tribunali inglesi che erano noti fino al 1875 come *courts of equity*, e dei quali il più importante e longevo fu la *Court of Chancery*. Il legame di questa denominazione con il concetto di *aequitas*, e l'esistenza di una possibile coerenza teorica tra le giurisdizioni di tali corti e le teorie filosofiche e giuridiche dell'equità, sono materie ancora oggetto di un vivace dibattito che coinvolge storici del diritto e studiosi dell'*equity* contemporanea nelle giurisdizioni dove viene applicata².

La rilevanza contemporanea dell'*equity* nei sistemi di *common law* ha fortemente condizionato la ricerca sulla «ricezione» dell'*aequitas* nel diritto inglese, e la storiografia si è concentrata in particolare sul ruolo di Christopher Saint German (1460-1540), autore del celebre trattato giuridico-teologico *Doctor and Student* (1528-1530)³, in cui per la prima volta veniva associata la giovane giurisdizione della *Court of Chancery* con l'*aequitas*, in particolare con quell'equità sviluppata nei testi di Tommaso d'Aquino (1224/6-1274) e Jean Gerson (1363-1429) nel senso di *epieikeia*⁴. La *Chancery*, che in origine svolgeva la funzione di

¹ Per un'agevole introduzione all'*equity* nel diritto inglese contemporaneo si veda U. Mattei - E. Ariano, *Il modello di common law*, V ed., Torino 2018, pp. 12-19, 282-286.

² La varietà di posizioni emerge anche solo confrontando i diversi contributi nella recente colletanea curata da D. Klimchuk - I. Samet - H.E. Smith (curr.), *Philosophical Foundations of the Law of Equity*, Oxford 2020.

³ C. Saint German, *Dialogus de Fundamentis Legum Anglie et de Conscientia*, London 1528, oggi edito nell'edizione critica di T.F.T. Plucknett - J.L. Barton (curr.), *Doctor and Student*, London 1974 (da ora in avanti *DS*).

⁴ I contributi sul punto sono troppi per elencarli tutti, ma tra i principali si ricordano P. Vinogradoff, *Reason and Conscience in Sixteenth-Century Jurisprudence*, in «The Law Quarterly Review», XXIV (1908), pp. 373-384; L. De Luca, *Aequitas canonica ed equity inglese alla luce del pensiero di C. Saint Germain*, in «Ephemerides iuris canonici», III (1947), pp. 46-66; T.F.T. Plucknett - J.L. Barton, *Introduction*, in *DS*, pp. xxxix-li; J. A. Guy, *Law, Equity and Conscience in Henrician Juristic Thought*, in A. Fox - J. Guy (curr.), *Reassessing the Henrician Age. Humanism, Politics and Reform*, Oxford-New York 1986, pp. 179-98; M. Macnair, *Equity and Conscience*, in «Oxford Journal of Legal Studies», XXVII (2007), pp. 659-681; D. Klinck, *Conscience, Equity and the Court of Chancery in Early Modern England*, London-New York 2010, pp. 41-71; D.J.

segreteria regia, aveva sviluppato a partire dal Trecento una peculiare attività giudiziaria in sostituzione della *curia regis*: al *chancellor* potevano essere indirizzate delle petizioni (*bills*) in circostanze in cui non era possibile ricorrere alla *common law* e, a partire dal regno di Riccardo II (1367- ca. 1400), questi poteva rispondere emettendo una sentenza in forma di ordine o decreto⁵. In ragione di questa attività la *Chancery* era a volte chiamata corte di coscienza (*Court of Conscience*), una denominazione ambigua e il cui preciso significato rimane offuscato dalla scarsità delle fonti sull'operato del *chancellor* nel periodo medievale⁶. Saint German riteneva che il riferimento alla coscienza derivasse dal fatto che il ruolo della *Chancery* fosse quello di intervenire sulla *common law* per correggerne i difetti e assicurare la sua compatibilità con il diritto naturale o divino, e che questo esercizio di correzione corrispondesse a quell'equità, l'*epieikeia*, discussa in teologia e nell'*Etica* di Aristotele. La teoria di Saint German ebbe tanto successo che la *Chancery* e altre giurisdizioni collegate, nel giro di pochi anni, cominciarono ad assumere il nome di *courts of equity*, dando all'equità inglese un significato unico rispetto a quello che aveva avuto nel resto d'Europa dal Medioevo in avanti: solo in Inghilterra il suo ruolo di forza moderatrice del diritto veniva associato alla giurisdizione di una istituzione specifica, di un tribunale supremo capace di generare una vera e propria giurisprudenza "di equità", svincolata dalle strettature procedurali a cui erano soggette le altre corti del regno, ed entrando così in una relazione simbiotica unica nel suo genere con il diritto nazionale «ordinario» della *common law*⁷. Sulla base di questa narrazione, la ricerca intorno allo sviluppo moderno del concetto di *equity* inglese si è concentrata soprattutto su quegli scritti che, dopo la pubblicazione del *Doctor and Student*, cercarono un nucleo coerente che spiegasse in chiave aristotelica lo sviluppo delle

Ibbetson, *A House Built on Sand. Equity in Early Modern English Law*, in E. Koops - W.J. Zwalve (curr.), *Law & Equity. Approaches in Roman Law and Common Law*, Leiden-Boston 2014.

⁵ J.H. Baker, *Introduction to English Legal History*, Oxford 2019, pp. 107-110.

⁶ Tra le varie ipotesi che sono state avanzate alcune hanno voluto ricondurre la *conscience* alla libertà procedurale della corte, altre ad un supposto legame con la *denunciatio evangelica* del diritto canonico, altre ancora all'influenza diretta della teologia morale. Cfr. rispettivamente M. Macnair, *Equity and Conscience*, cit., pp. 669-681; L. De Luca, *Aequitas canonica ed equity inglese*, cit., pp. 46-66; D. Klinck, *Conscience, Equity and the Court of Chancery*, cit., pp. 13-40.

⁷ È bene tenere a mente che "*common law*" acquisisce, nel lessico giuridico inglese, diverse connotazioni secondo il contesto. È possibile intenderla nel suo senso più generico in opposizione alle giurisdizioni di *civil law*; in opposizione alla *statute law* indica tutto il diritto generato dalle decisioni delle corti e tribunali del regno; in opposizione all'*equity* indica tutto quel diritto (giurisprudenziale e non) che non abbia avuto la sua origine storica nella giurisprudenza delle *courts of equity*.

varie giurisdizioni di equità, soprattutto al fine di identificarne i limiti e regolarne i rapporti di forza con le altre giurisdizioni vigenti⁸.

Quest'analisi storica apre un divario non trascurabile tra il significato che aveva acquisito l'equità nella cultura giuridica di diritto comune, e quello che aveva attecchito oltremontana. Gli scritti inglesi sul tema a partire dal *Doctor and Student* si inseriscono all'interno di una larga proliferazione di testi, accomunati dalla loro reinterpretazione dell'equità nel senso aristotelico di *epieikeia*, diffusi su tutto il territorio europeo a partire dagli inizi del Cinquecento⁹. I giuristi del continente avevano però recuperato l'analisi dello Stagirita soprattutto per il suo valore nel campo dell'ermeneutica giuridica, e, con alcune variazioni tra i diversi autori che se ne erano occupati, l'avevano adottata per rinforzare la base teorica della dottrina sull'interpretazione teleologica del diritto¹⁰. I tentativi dei giuristi inglesi di spiegare tramite l'*epieikeia* la giurisdizione della *Court of Chancery* o di altri tribunali simili erano difficilmente allineabili con le trattazioni del tema nel resto d'Europa. Un esempio di questa frattura concettuale si può trovare considerando l'analisi del concetto di equità da parte di Alessandro Turamini (ca. 1554/8-1605), uditore della Rota fiorentina¹¹. Turamini spiegava nel suo commento al *Digesto* pubblicato nel 1590 che per comprendere correttamente il significato dell'equità bisognava rivolgersi al decimo capitolo del quinto libro dell'*Etica nichomachea* di Aristotele, dove viene discussa l'*epieikeia*. Solo così si sarebbe potuta distinguere una «equità civile», più specifica e corrispondente alla stessa *epieikeia*, dalla nozione più ampia di «equità naturale». L'equità naturale era quella propria della giustizia naturale in base alla quale giudicavano re e supremi giudici liberi dalle leggi:

quod aequitas sit emendatio legitimi iuris, naturali aequitati convenire non potest, tum quia naturalis aequitas et ius naturale idem sunt [...]. Quapropter [...] Aristotelem de sola civili aequitate, quae iuris civilis emendatio est, loquutum esse non est ambigendum [...]. Tum statuta, quae disponunt procedi ex bono et aequo ad naturalem aequitatem referenda sunt [...]¹².

Fornisce anche un esempio, trattando della regola di diritto civile secondo cui un patto nudo, un accordo che non equivale a un contratto riconosciuto o

⁸ Cfr. D.J. Ibbetson, *A House Built on Sand*, cit., pp. 55-77.

⁹ Ci si permette di rimandare a L. Maniscalco, *Equity in Early Modern Scholarship*, Leiden-Boston 2020, pp. 44-84.

¹⁰ Ivi, pp. 53-96, 150-216.

¹¹ M. Pignata, *Turamini A.*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, Bologna, 2013, p. 1986. Si veda anche L. Martines, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton 1968, p. 126.

¹² A. Turamini, *Ad rubricam pandectarum de legibus libri tres*, Florentia 1590, pp. 162-3.

rinforzato da qualche altro motivo di riconoscimento, non dà luogo ad alcuna azione:

rectissime iustificatur quod coram mercatore, vel arbitro, vel quocunque iudice apud quem bonum aequum prevaleat, ille rejicietur, qui allegabit ex pacto non dari actionem [...]. Nam de aequitatem naturalem boni et aequi mentio referenda est; quod respectu civilis aequitatis superflua illa adiectio foret, neque hunc effectum operaretur¹³.

Per Turamini la giurisdizione del *chancellor* inglese sarebbe stata un esempio di tribunale che giudica *ex bono et aequo*, cioè secondo l'equità «naturale», non, come riferiva Saint German, secondo l'*epieikeia*, perché quest'ultima è l'equità «civile» propria dell'ufficio del giudice nelle sue funzioni ordinarie¹⁴.

È probabile che il legame teorizzato da Saint German tra la *Court of Chancery* e l'*equity* sia stato accolto positivamente tra i giuristi inglesi di formazione civilistica e canonistica che popolavano la *Chancery* anche per la facilità con cui un tribunale svincolato dal diritto era assimilabile alla nozione civilistica di una corte giudicante *ex bono et aequo* o *ex aequitate*¹⁵. Si trattava però di un'interpretazione dell'*epieikeia* difficile da allineare con quella del diritto civile e canonico, e ne è testimone la grande difficoltà in cui si trovavano i giuristi inglesi quando cercavano aiuto nei testi di diritto comune per chiarire il ruolo delle *courts of equity*¹⁶.

Senza voler togliere importanza a quella che fu la tradizione più durevole per lo sviluppo del concetto di equità nel diritto inglese, questo saggio si inserisce nel panorama storiografico partendo dal presupposto che il processo storico di associazione dell'*equity* con la giurisdizione della *Court of Chancery* non esaurisce il tema dell'influenza dell'equità sul diritto inglese. Al contrario, come vedremo, numerosi scritti e usi dell'equità da parte dei giuristi di *common law* partecipavano in maniera attiva al rinnovato interesse di età moderna per l'*epieikeia* come strumento di interpretazione del diritto. Esaminando queste fonti, e distaccandosi

¹³ Ivi, p. 163.

¹⁴ I giudizi *ex bono et aequo* o *secundum aequitatem* a cui si riferisce Turamini sono stati studiati sotto vari aspetti dagli storici del diritto comune, specialmente sotto il profilo della giustizia mercantile e della giustizia dei tribunali supremi; per un'analisi d'insieme e una bibliografia sul punto si veda A. Padoa-Schioppa, *Equità nel diritto medievale e moderno: spunti della dottrina*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, LXXXVII (2014), pp. 5-44, rist. in D. Mantovani - S. Veca (curr.), *Quante equità?*, Milano 2013, pp. 61-104, 80-82, 86-90.

¹⁵ Cfr. M. Beilby, *The Profits of Expertise: The Rise of the Civil Lawyers and Chancery Equity*, in M. Hicks (cur.), *Profit, Piety and the Professions in Later Medieval England*, Gloucester 1990, pp. 72-90.

¹⁶ Cfr. D.J. Ibbetson, *A House Built on Sand*, cit., pp. 55-78.

da una narrazione – quella incentrata sulle *courts of equity* – filtrata troppo spesso da un interesse contemporaneistico per il tema, è possibile mettere in luce un aspetto meno studiato dello sviluppo storico dell'*equity*, e collocare la partecipazione dei giuristi e giudici inglesi di età moderna all'interno di un movimento comune a tutta la cultura europea: la (ri)scoperta nell'*epieikeia* di un pilastro fondamentale per l'ermeneutica giuridica.

2. *Equità e interpretazione nel diritto inglese medievale*

Il significato del termine *equity* tra i giuristi inglesi medievali non era meno vario e ambiguo di quello di *aequitas* nel diritto comune europeo¹⁷. Nella moltitudine di accezioni che questa poteva prendere possiamo comunque identificare due pertinenti ad ambiti diversi: l'una più generale, l'altra più definita.

Il senso più generale in cui si faceva riferimento all'*equity* in questo periodo era quello di *rightwiseness*, o come efficacemente sintetizzato da John Baker: «il senso del giusto e dell'ingiusto che ispirava e spiegava tutta la dottrina legale, preservava la coerenza e preveniva le assurdità»¹⁸. Una delle prime fonti di diritto inglese “dotto” in cui viene rinvenuta in questo senso è il *Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Angliae* attribuito a Henry of Bracton (ca. 1210 – ca. 1268), opera pubblicata poco prima del 1235 e fortemente ispirata dalla *Summa institutionum* di Azzone († ante 1233), dalla quale Bracton prese in prestito la definizione ciceroniana dell'equità come «rerum convenientia quae in paribus causis paria desiderat iura et omnia bene coaequiparat»¹⁹.

Il secondo significato interessa il tema di questo saggio più da vicino. Citando di nuovo John Baker, con *equity* si intendeva in senso più ristretto: «un criterio per l'interpretazione del diritto scritto secondo la vera intenzione del legislatore, sulla base che le parole sono un veicolo imperfetto per esprimere l'intento legislativo nel dettaglio»²⁰. Si tratta della *equity of the statute*, dove con *statute* o statuto si intende generalmente, con qualche ambiguità in periodo

¹⁷ Per un'introduzione alla nozione di *aequitas* e il suo sviluppo nel diritto comune medievale si vedano E. Cortese, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, II, Milano 1964, pp. 319-355 e il recente contributo di A. Padoa-Schioppa, *Equità nel diritto medievale e moderno*, cit., pp. 61-104.

¹⁸ J.H. Baker, *Oxford History of the Laws of England. Volume VI. 1483-1558*, Oxford 2003, p. 40.

¹⁹ S.E. Thorne (cur.), *On the Laws and Customs of England*, Cambridge 1968, I, p. 25. Questa definizione di equità viene dai *Topica*, 23. Per l'uso di Azzone da parte di Bracton cfr. F.W. Maitland, *Select Passages from Bracton and Azo*, London 1895.

²⁰ J.H. Baker, *Oxford History of the Laws of England*, cit., p. 40.

medievale, una legge scritta e promulgata dal re²¹; le corti inglesi medievali facevano tipicamente riferimento a questa *equity* quando estendevano una legge particolare ad un caso non contemplato da una lettura letterale del suo testo²².

La descrizione di Baker può legittimamente richiamare un parallelo con l'*epieikeia* aristotelica²³. Ma è importante ricordare che l'identificazione del termine greco con quello latino di *aequitas*, per quanto possa apparire intuitiva ad un occhio moderno, non lo era in epoca medievale, e questo vale in misura ancor maggiore per una presunta traduzione in *equity/equities* in inglese o *law french*²⁴. Tra i civilisti e canonisti dell'età di mezzo, sebbene *aequitas* ed *aequitas canonica* fossero state oggetto di uno studio dottrinale abbastanza sofisticato, l'equivalenza con l'*epieikeia* non veniva citata in relazione ad essa se non in isolatissimi casi e contesti²⁵. Le fonti di *common law* sono ancor meno sintomatiche di un possibile contatto con l'*Etica* di Aristotele o i suoi commentari teologici

²¹ Nonostante la diversa accezione del termine nella storiografia italiana, si è preferito tradurre l'inglese «statute» con «statuto» al fine di identificare con più specificità la ricorrenza del termine nei testi originali. Per la varietà della legislazione e degli statuti medievali si vedano in particolare T.F.T. Plucknett, *Statutes and their Interpretation in the First Half of the Fourteenth Century*, Cambridge 1922, pp. 8-12; H.G. Richardson-G.O. Sayles, *The Early Statutes*, in «The Law Quarterly Review», L (1935), pp. 201-223, 540-571; P. Brand, *The Drafting of Legislation in mid-13th Century England*, in «Parliamentary History», IX (1990), pp. 243-285; Id., *English Thirteenth Century Legislation*, in A. Romano (cur.), *Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell'Europa del Duecento*, Roma 1998, pp. 325-344.

²² Gli studi sullo sviluppo medievale della *equity of the statute* non sono numerosi; la più efficace analisi della sua evoluzione rimane lo studio sintetico e piuttosto datato di S.E. Thorne, *The Equity of a Statute and Heydon's Case*, in «Illinois Law Review», XXXI (1936-1937), pp. 202-217. Tra i riferimenti più recenti si vedano anche N. Doe, *Fundamental Authority in Late Medieval English Law*, Cambridge 1990, pp. 104-106 e S. Vogenauer, *Die Auslegung von Gesetzen in England und auf dem Kontinent*, Tübingen 2001, pp. 686-691.

²³ Aristotele, *Etica nicomachea*, 5, 14 tr. it. L. Caiani (cur.), *Etiche di Aristotele*, Torino 1996, pp. 337-339. Per lo sviluppo dell'*epieikeia* in antichità e in epoca medievale si vedano F. D'Agostino, *'Epieikeia'. Il tema dell'equità nell'antichità greca*, Milano 1973; Id., *La tradizione dell'epieikeia nel Medioevo latino*, Milano 1976.

²⁴ Sulla differenza tra i due termini già nel diritto romano si veda D. Mantovani, *L'aequitas romana: una nozione in cerca di equilibrio*, in «Antiquorum Philosophia», XI (2017), pp. 27-55, rist. in D. Mantovani - S. Veca (curr.), *Quante equità?*, cit., pp. 15-60, 42. Per la trasmissione dell'*Etica* di Aristotele nel Medioevo latino cfr. A. Celano, *Aristotle's Ethics in Medieval Philosophy*, Cambridge 2015; più nello specifico sul mantenimento della distinzione tra *epieikeia* ed *aequitas* nelle traduzioni medievali delle opere di Aristotele ci si permette di rimandare a L. Maniscalco, *L'epieikeia nel pensiero giuridico medievale e i casi di Jean Lemoine e Giovanni da Legnano*, in «Archivio Giuridico Filippo Serafini», CLVI (2024), pp. 99-170, 105-110.

²⁵ L. Maniscalco, *L'epieikeia nel pensiero giuridico medievale*, cit., pp. 110-169.

in materia di equità²⁶. Se si vuole identificare una matrice latina e dotta per questa *equity*, una più plausibile corrispondenza si riscontra con il modo in cui i giuristi del diritto comune medievale facevano riferimento alla *aequitas legis*, intendendo in generale la *mens, causa* o *ratio* della legge, senza arrivare mai ad una definizione più precisa e stabile del suo significato²⁷. Si consideri ad esempio questo passo del commento ai *Libri feudorum* di Baldo (1327-1400), dove il giurista fornisce varie definizioni della parola *aequitas* tra cui:

Tertio modo dicitur aequitas ipsa mens et ratio legis [...]. Item nota quod argumentum a simili desiderat aequitatem, quae similes casus iungit, unde statuta omnia extensivam interpretationem recipientia debent fundari in aequitate²⁸.

Come vedremo, la dottrina dell'*equity of the statute* non operava troppo diversamente dalla *interpretatio extensiva* descritta da Baldo, ma è bene ricordare che – per quanto possa apparire suggestiva la convergenza di *common law* e diritto comune su questo punto – la giurisprudenza inglese medievale non faceva nessun riferimento esplicito al diritto civile in materia di equità.

Per comprendere come operava questo istituto nel caso concreto è necessario un breve approfondimento. Gli statuti a cui si riferivano le interpretazioni regolavano solitamente questioni procedurali relative all'uso dei *writs*: atti rilasciati dalla *Chancery* per vari fini, tra i quali il trasferimento di beni o l'avviamento di una procedura giudiziaria²⁹. In questo contesto, riferimenti sporadici all'equità della legge si riscontrano negli *yearbooks* già a partire dal 1330: in un caso del quale non sono noti molti dettagli, il *Serjeant* Scott descriveva un *writ of formedon* rilasciato ad una parte dicendo che «non era di uso comune né previsto dallo statuto, ma è stato dato in questo caso speciale sulla base dell'equità della legge (*sur equitie de ley*)»³⁰. Un primo riferimento sostanziale alla *equity of the statute* in cui è rilevabile l'operazione di estensione effettuata dal giudice risale al 1374³¹:

²⁶ Un caso, forse l'unico, di riferimento all'*epieikeia* da parte di un giurista medievale inglese è quello di Sir John Fortescue (ca. 1394 – 1479) nel trattato *De natura legis naturae*, 1, 24, in T. Fortescue (cur.), *The Works of Sir John Fortescue, Knight*, London 1869, II, pp. 85-86. Sul pensiero di Fortescue si veda il recente studio monografico di S. Simonetta, *Il pensiero di John Fortescue. Costituzione, legge e teoria della proprietà nell'Inghilterra del Quattrocento*, Roma 2021.

²⁷ Cfr. gli esempi citati e l'analisi in E. Cortese, *La norma giuridica*, cit., I, pp. 268-271, 275-277.

²⁸ Baldo degli Ubaldi, *In usus feudorum commentaria doctissima*, Lugduni 1550, f. 101ra.

²⁹ Per un'introduzione sul punto si veda J.H. Baker, *Introduction to English Legal History*, cit., pp. 64-66 e la bibliografia citata a pp. 76-77.

³⁰ (1330) YB H 4 Edw III, ff. 4b-5b, pl. 7: «cesty brief nest pas de common course ne done par l'estatute, mes est done en ceo cas especial sur equitie de ley, que covient estr' accordant a la ley».

³¹ (1374) YB H 48 Edw III, f. 1b-2b, pl. 4.

in questo caso un negoziante di tessuti aveva avviato un'azione sulla base di un accordo richiedendo un *writ of covenant* per riscuotere un debito contro i due esecutori testamentari dell'obbligato; convenuti i due in giudizio, uno non si presentò, e la domanda per i giudici era se fosse possibile condannare solo uno dei due per l'intera somma. Esisteva uno statuto che regolava i processi contro gli esecutori testamentari avviati in virtù di un debito tramite l'apposito *writ of debt*, e in questi casi era esplicitamente consentito procedere per intero contro l'uno, anche in assenza dell'altro³². Non esistendo uno statuto con un simile effetto per le cause avviate con *writ of covenant*, i giudici dovevano decidere se estendere lo statuto relativo al *writ of debt* anche al *writ of covenant*. Come spiegava il *Chief Justice Fyncheden*, vi era un caso che aveva già esteso la stessa legge dal *writ of debt* al *writ of detinue*, e «in base alla stessa equità» lo si poteva estendere anche al *writ of covenant*:

Fyncheden CJCP: lo statuto parlava solo di un *writ of debt*, e tuttavia si era visto, in base all'equità dello stesso statuto (*l'equity de mesme le statute*), che in un *writ of detinue* contro gli esecutori testamentari colui che si era presentato [in giudizio] era stato costretto a rispondere da solo senza il suo compagno, per cui sembrava che sarebbe stato costretto a rispondere anche in questo caso, in base alla stessa equità³³.

Fino al secolo XV estensioni di questo tipo venivano fatte anche senza riferimento ad alcuna *equity*³⁴, ma già nel 1410 si contano ben sette casi negli *year-books* dove viene usata o comunque menzionata l'*equity of the statute* per situazioni comparabili alle due illustrate più sopra³⁵, e già dalla metà del secolo questa era diventata oramai prassi consolidata nella *common law*. Nella sua forma classica, era un'attività di applicazione piuttosto limitata: usata solo per realizzare estensioni semplici delle parole di uno statuto, e spesso – come lo abbiamo già riscontrato – con lo scopo procedurale di estendere uno statuto che regolava un certo tipo di atto o azione giudiziaria ad un altro tipo³⁶. Naturalmente gli statuti

³² (1335) 9 Edw. III, stat. 1, ch. 3.

³³ (1374) YB H 48 Edw III, ff. 1b-2b, pl. 4: «Finch.: Le statute ne parle forsque en briefe de det, & uncore il ad estre vieve, sur l'equity de mesme le statute, que en briefe de detinue vers executors cesty que vient per le graund distres ad este mise a sole respons sans son compaignon, per que il semble, que amxibien serra il mis a respond en ceo case, sur mesme l'equity».

³⁴ Cfr. (1347) YB T 21 Edw III, ff. 21a-21b, pl. 1; (1389) YB T 13 Ric II, ff. 9-11, pl. 4.

³⁵ Cfr. (1410) YB H 11 Hen IV, ff. 40a-40b, pl. 4; (1410) YB H 11 Hen IV ff. 45b-47a, pl. 20; (1410) YB H 11 Hen IV, ff. 54b-55a, pl. 36; (1410) YB P 11 Hen IV, ff. 56a-56b, pl. 2; (1410) YB P 11 Hen IV, ff. 65b-67b, pl. 25; (1410) YB T 11 Hen IV, ff. 76a-78b, pl. [17]; (1410) YB M 12 Hen IV, ff. 1b-3a, pl. 3.

³⁶ Cfr. S.E. Thorne, *The Equity of a Statute*, cit., pp. 210-211.

potevano anche essere interpretati in modo restrittivo, ma questa operazione non era mai descritta dai giudici come avente a che fare con l'equità dello statuto, si parlava piuttosto in questi casi di una «costruzione ragionevole» (*construction reasonablement*) delle parole³⁷.

In secondo luogo, in molti *reports* emerge un'ulteriore limitazione: l'estensione non poteva avvenire quando lo statuto «deroga alla *common law*»³⁸. Con questo s'intende che, se lo statuto ritagliava un'eccezione a una regola altrimenti applicabile secondo la *common law*, o ne limitava l'applicazione in qualche modo, allora non lo si sarebbe potuto estendere ad altri casi che quelli compresi nel testo³⁹, una regola che Samuel Thorne aveva a suo tempo attribuito alla «gelosia dei giudici per la *common law*, che non doveva essere modificata per statuto più di quanto si potesse evitare»⁴⁰.

Tutto sommato il Medioevo rappresentò un periodo di riflessione molto limitata sul tema dell'interpretazione per il diritto inglese. Come lo ricordava Theodore Plucknett, fino alla fine del periodo medievale «né gli avvocati né i giudici indagavano sulla natura degli statuti e della legislazione, sulla sovranità del Parlamento, sulla supremazia della *common law*, sulle funzioni del potere giudiziario e su tutte le altre questioni che la mente moderna trova così profondamente interessanti»⁴¹. Le teorie di interpretazione del diritto inglese si erano andate sviluppando pragmaticamente, caso per caso, senza riferimento ad una analisi unitaria dell'interpretazione, e le possibilità di teorizzare un ruolo più ampio per il concetto di equità, per non parlare di quello ancor più

³⁷ Ivi, 205-6.

³⁸ Cfr. YB H 14 Hen. VII, ff. 17a-19a, pl. 7: «Ou un Statut est fait, que abrige le Comon Ley, nul chose sera pris per equite de ceo».

³⁹ S.E. Thorne, *The Equity of a Statute*, cit., pp. 211-3. Può essere interessante ricordare che anche il diritto comune aveva elaborato regole che limitavano l'estensione di leggi penali, di quelle che fossero difformi dallo stesso diritto comune, e di quelle che in ogni caso «correggessero» il diritto comune o altre norme precedenti: le diverse opinioni in questo senso si trovano sintetizzate nella trattatistica quattrocentesca e cinquecentesca sull'interpretazione, cfr. ad esempio C. Rogerius (*fl.* 1463), *Singularis tractatus de iuris interpretatione*, Lugduni-Taurini 1553, pp. 172-188; B. Caepolla (ca. 1420-1475), *De interpretatione legis extensiva*, Venetiis 1557, ff. 57r-67r; cfr. sul punto anche l'analisi e le fonti citate in V. Piano Mortari, *Ricerche sulla teoria dell'interpretazione del diritto nel secolo XVI. I. Le Premesse*, Milano 1956, pp. 143-198 e più di recente in D. Luongo, *La metodologia del Commento nei trattati sull'interpretatio iuris di età umanistica*, in «Aion. Annali dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"» XL (2018), pp. 197-239, 208-214, 224-225, 232-233. Per una bibliografia e analisi generale dell'*extensio legis* nel diritto comune si rimanda a M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto*, Milano 1969, pp. 209-322.

⁴⁰ S.E. Thorne, *The Equity of a Statute*, cit., p. 208.

⁴¹ T.F.T. Plucknett, *Statutes and their Interpretation*, cit., pp. 70-1.

tecnico di *epieikeia*, risultavano – in questo contesto – estremamente limitate.

3. Le prime analisi dell'equità nel diritto inglese di età moderna: Christopher Saint German

Con l'inizio dell'età moderna un'onda senza precedenti di interesse per l'*epieikeia* come strumento interpretativo attraversò gran parte della cultura giuridica europea. A questo contribuirono diversi fattori, tra cui una rinnovata attenzione per la teoria della giustizia di Aristotele in alcuni ambienti dell'umanesimo giuridico e l'ibridazione dello studio di tomismo e diritto civile nel contesto salmanticense⁴². Una prima spinta in questo senso giunse dall'ambiente della filologia umanistica, dove, dal Quattrocento, le nuove edizioni latine di Aristotele traducevano i riferimenti all'*epieikeia* con l'endiadi *aequum et bonum*. Questo preparò il terreno per i giuristi umanisti del secolo successivo che, a partire da Guillaume Budé (1467-1540), credettero di trovare nel titolo *De iustitia et iure* del *Digesto* che recitava «ius est ars boni et aequi» un riferimento al testo dello Stagirita⁴³. Il primo giurista che raccolse questo spunto per sviluppare l'*epieikeia* come atto interpretativo del diritto fu Mario Salomoni degli Alberteschi (ca. 1460-1533), che nei suoi *Commentarioli* (1525), in aperta polemica con i maestri medievali, dichiarava:

Accursius putat aliud bonum et aliud aequum ius esse, quae res Bartolus ansam praebuit multa de «et» coniunctiva dicere. Impertinenter sane et non suo loco labor suscepit, nam hae duae dictiones bonum et aequum unum eundemque significatum habere in omnibus iuris partibus videmus, sic Aristoteles, sic oratores et scriptores omnes. Usurpatum est etiam dici una voce aequitatem quam Aristoteles epiciam vocat, non autem simul bonitatem et aequitatem dicimus. [...] Nunc quid sit ipsa aequitas videamus. Aequitas est perfecta ratio quae leges et omne scriptum dictumque interpretatur, emendat, ex qua ius manat quod bonum et aequum dicitur nullo scripto comprehensum, sed in sola vera ratione consistens. [...] Aequitas scripto accedit, interpretando, emendando, molliendo, comprimendo, dilatando, ut rei natura exigit [...] et ab Aristoteles aptissime assimilatur Lesbiae regulae, quae plumbea est, pro arbitratu flexibilis, quaeque ad structuras ubi cogit necessitas inflectitur, seseque accommodat⁴⁴.

L'analisi di Salomoni ebbe una discreta fortuna: venne citata dapprima

⁴² Ci si permette di rinviare all'analisi di questo fenomeno da parte di chi scrive in L. Maniscalco, *Equity in Early Modern Legal Scholarship*, cit.

⁴³ Ivi, pp. 46-53.

⁴⁴ M. Salomoni, *Commentarioli in librum I Pandectarum*, Romae 1525, pp. 7, 13; Cfr. L. Maniscalco, *Equity in Early Modern Legal Scholarship*, cit., pp. 54-63.

soprattutto nelle opere giuridiche del *mos gallicus*⁴⁵, per poi passare ai teologi della seconda scolastica⁴⁶, ed entrare infine a far parte delle analisi dell'equità di civilisti⁴⁷ e canonisti⁴⁸ del periodo successivo⁴⁹.

Il punto di partenza per l'elaborazione teorica dell'*epieikeia* nella cultura giuridica inglese si ha con la pubblicazione da parte di Christopher Saint German del suo *Dialogus de Fundamentis Legum Anglie et de Conscientia* (1528), seguita da una seconda parte in inglese (1530), e infine dalla traduzione di una versione rivista del primo dialogo (1531)⁵⁰. Nonostante il suo autore fosse solo un *barri-ster* di scarsa fama, quest'opera, in particolare l'edizione inglese dei due dialoghi riuniti (1541) conobbe un successo straordinario e proprio per la semplicità del suo stile, l'uso pedagogico della giurisprudenza, e i suoi accessibili elenchi di massime giuridiche, rimase in uso come testo introduttivo allo studio del diritto inglese per più di due secoli, contando circa trenta ristampe⁵¹.

L'influenza più duratura del *Dialogue*, tanto da valergli di essere ancora citato in alcuni manuali di diritti contemporaneo⁵², riguarda la teoria dell'*equity*. Fino ad allora, solo pochissime opere si erano dedicate con uguale attenzione al tema in un contesto giuridico: a parte le *Annotationes in pandectas* (1508) di Budé e i *Commentarioli* (1525) di Salomoni, l'*epieikeia* era stata oggetto di analisi specifiche solo nell'*Aedes legum* (1519) di Juan Luis Vives y March (1492-1540) e nei *Topica*

⁴⁵ Cfr. ad esempio F. Connan (1508-1551), *Commentariorum Iuris Civilis Libri X*, Parisiis 1553, ff. 44r-47v; F. Douaren (1509-1559), *Omnia [...] Opera*, Francofurti 1592, pp. 1057-1074.

⁴⁶ Si veda ad esempio Martín de Azpilcueta (1491-1586), *Commentarius utilis in rubricam de iudiciis*, Romae 1585, pp. 48-54; Didacus de Covarrubias (1512-1577), *Opera Omnia*, Antuerpiae 1627, p. 425.

⁴⁷ Tra i molti esempi cfr. D. Godefroy (1549-1622), *Corpus Iuris Civilis*, Lugduni 1583, col. 192; Nikolaus von Lyncker (1643-1726), *Commentaria Lynckeriana in Jus Civile Universum*, Jenae 1698, pp. 69-70.

⁴⁸ E.G. Tellez († 1649), *Commentaria Perpetua in[...] Decretalium* Lugduni 1673, p. 68; A. Reiffenstuel (1642-1703), *Jus Canonicum Universum*, Venetiis 1700, p. 156; F.X. Schmalzgrueber (1663-1735), *Jus Ecclesiasticum Universum*, Venetiis 1738, I, 68.

⁴⁹ La diffusione dell'idea di equità qui accennata è trattata più approfonditamente in L. Maniscalco, *Equity in Early Modern Legal Scholarship*, cit.

⁵⁰ C. Saint German, *DS*, cit. Herbert (cur.), *Typographical Antiquities*, London 1790, rist. Cambridge 2015, III, p. 86 fa riferimento ad una prima edizione del dialogo inglese risalente al 1523, ma è probabile si tratti di un errore, cfr. E.J. Devereux., *A Bibliography of John Rastell*, Montreal 1999, p. 149.

⁵¹ Su Christopher Saint German cfr. I. Williams, *Christopher St German*, in M. Hill - R.H. Helmholz (curr.), *Great Christian Jurists in English History*, Cambridge 2017, pp. 69-92.

⁵² Si veda ad esempio il principale manuale pratico di *equity* inglese: J. McGhee - S. Elliott (curr.), *Snell's Equity*, XXXIV ed., London 2019, §1-002, n. 2.

legalia (1520) di Claude Chansonet (ca. 1496-1560)⁵³. Saint German appartiene dunque alla prima generazione di giuristi europei di età moderna che mostrano un particolare interesse per l'equità. Tuttavia, a differenza delle altre opere contemporanee, intrise di umanesimo, il pensiero di Saint German affondava le sue radici teoriche nella teologia medievale, e in particolare nel pensiero di Tommaso d'Aquino e Jean Gerson⁵⁴.

Il tema dell'equità viene trattato a partire da una domanda del dottore in teologia su un aspetto del rigore procedurale della *common law*:

legibus anglie habetur, ut audivi, quod si quis obligatus in obligatione pecunias aliquas solvere eas solverit, sed acquietantiam capere negligit vel captam perdit, quod tunc illa solutio secundum leges anglie nihil ei prodest quia, vt dicitur, lex anglie vult ut non obstante solutione illa compelletur debitor pecunias illas iterum solvere. Quomodo igitur potest dici quod lex illa stat cum ratione seu conscientia? Nam ut mihi videtur sicut ex ratione secundaria habetur quod debita solvi debent. Sic cum debita solvantur ex ratione et conscientia habetur quod debitor exonerari debet. Quid tibi inde videtur⁵⁵?

Questo era un esempio abbastanza intuitivo delle ingiustizie alle quali potevano portare le stretture formali della *common law*: un individuo non poteva difendersi da un procedimento per debito a meno che non avesse ottenuto una quietanza (*acquittance*) dal creditore, ed era irrilevante che l'avvenuto pagamento potesse dimostrarsi in altro modo⁵⁶. A questo punto, lo studente chiede qualche chiarimento su cosa intenda il dottore con coscienza:

Studens. Quia non potest declarari quid sit contra conscientiae nisi prius cognoscatur quid sit conscientia ideo, quia ad te pertinet Doctor reverende de natura et qualitate conscientie maxime tractare, supplico ut aliquam brevem declarationem michi facias de natura et qualitate conscientie et tunc iuxta parvitatem meam questionum tuarum libenter respondebo⁵⁷.

⁵³ G. Budé, *Annotationes in XXIV libros Pandectarum*, Parisiis 1508; Juan Luis Vives, *Aedes Legum* (1519); Claudius Cantiuncula, *Topica Legalia* (Basilea, 1520), pp. 115-7; M. Salomoni, *Commentarioli*, cit.

⁵⁴ Sulle fonti di Saint German cfr. P. Vinogradoff, *Reason and Conscience in Sixteenth Century Jurisprudence*, cit., p. 373; DS, pp. xx-xxx; Z. Rueger, *Gerson's concept of equity and Christopher St German*, in «History of Political Thought», III (1982), pp. 1-30.

⁵⁵ DS, p. 76.

⁵⁶ E.G. Henderson, *Relief from Bonds in the English Chancery: Mid-Sixteenth Century*, in «The American Journal of Legal History», XVIII (1974), pp. 298-306, 302-304.

⁵⁷ DS, p. 78.

Segue una lunga analisi, in cui il dottore spiega allo studente il concetto teologico di *synderesis*, quello di *ratio*, per infine arrivare a spiegare che la coscienza «nichil aliud est quam applicatio quedam seu ordinatio scientie ad aliquem actum particularem»⁵⁸. Nei casi in cui l'applicazione del diritto non è allineata con la coscienza, allora bisogna che intervenga l'equità:

Doctor. Equitas est [iustitia] pensatis omnibus circumstantiis particularibus dulcore misericordie temperata [...] que etiam dicitur Epikaya. [...] Que equitas nichil aliud est quam exceptio legis divine sive legis rationis a regulis generalibus legis humane cum per earum generalitatem in aliquo particulari contra legem divinam vel legem rationis iudicarent, que exceptio tacite subintelligitur in omni regula generali cuiuscunque legis positive⁵⁹.

Avendo acquisito queste informazioni, lo studente può spiegare al dottore come il diritto inglese affronta i casi – come quelli del debito pagato senza quietanza – in cui è necessario l'intervento dell'equità per allineare coscienza e diritto:

Studens. Ad respondendum questioni tue doctor reverende libenter aggrediar [...]. Primo igitur sciendum est quod in legibus anglie non habetur aliqua lex quod si quis obligatus in obligatione ad aliquam pecuniam, solvendam pecuniam illam sine acquiescentia solvit, vel si acquiescentiam perdat, quod igitur secundum legem anglie pecuniam illam resolvere teneatur: nam talis lex esset contra rationem et contra conscientiam ut superius dixisti. [...] [T]amen hoc legi non est imputandum quia ut in capitulo precedente dixisti legis latores attendant ad id quod in pluribus accidit, et non ad casus particulares, immo nec possunt, sic etiam regule generalis legis anglie attendant quid pluribus prodest [...]. Et si aliquis talis defectus in aliquo evenire contigerit tunc subvenire debet per talem equitatem de qua superius tractasti. [...]

Doctor. Sed sub qua forma potest quis subveniri per talem equitatem? Utrum in eadem curia an in alio vel qua modo supplico dicas.

Studens. In eadem curia nunquam subveniri potest quis per talem equitatem nisi eadem equitas etiam roboretur per aliquod submaximum legis. Sed in quibusdam casibus subveniri potest quis per talem equitatem in cancellaria regis per breve de sub pena⁶⁰.

Lo studente si riferisce al *writ of subpoena*, lo strumento procedurale usato per iniziare un procedimento giudiziario nella *Chancery*: con queste parole viene

⁵⁸ Ivi, p. 88.

⁵⁹ Ivi, pp. 94-96.

⁶⁰ Ivi, pp. 98-100

quindi suggellato il legame tra questa corte e l'*epieikeia*⁶¹.

La definizione di *epieikeia* come eccezione della legge divina o della ragione alla legge umana, pur non essendo mai stata posta esplicitamente in questi termini, poteva essere riconciliata con gli scritti della scolastica sul tema⁶². Molto meno ortodosse erano invece l'idea dell'*epieikeia* come funzione di un organo giudiziario separato da quello dei tribunali regolari, e la spiegazione del suo ruolo come di adattare la legge umana alle esigenze della coscienza; queste ultime due intuizioni non avevano equivalenti né precedenti in teologia, filosofia o teoria del diritto. Il fatto che al tempo di Saint German la *Chancery* fosse conosciuta sotto il nome di *court of conscience* aveva probabilmente contribuito alla sua volontà di trovare un nesso tra i due termini. Proprio questa peculiarità giurisdizionale faceva dell'analisi del *Dialogus* un caso unico e allo stesso tempo molto difficile da inquadrare coerentemente (oggi come allora) con la dottrina giuridica e filosofica in materia di equità⁶³.

Cosa ne è dunque del legame tra *epieikeia* e interpretazione del diritto secondo Saint German? Dopo la spiegazione dello studente riportata più sopra, il dottore chiede un chiarimento:

Doctor. Sed nunquid habetur aliqua mentio in legibus anglie de tali equitate⁶⁴?

La domanda appare particolarmente rilevante se si tiene conto del largo uso che veniva fatto dalle corti di *common law* dell'interpretazione secondo l'*equity of the statute*. Per Saint German, quell'esercizio è di natura diversa:

Studentens. De illo termino «equitas» quantum ad hanc intentionem de qua hic tractatur, nulla habetur specialis mentio in legibus anglie. Sed de quadam equitatem ex statutis dirivata sepe habetur mentio in legibus anglie, que tamen alia est ab ista equitate⁶⁵.

La domanda del dottore offriva l'opportunità ideale per esplorare gli aspetti ermeneutici dell'*epieikeia*, ma lo studente rifiuta esplicitamente questa lettura, mostrando chiaramente che l'equità e l'interpretazione appartengono a sfere

⁶¹ Sulle origini del *writ of subpoena* si veda W. M. Ormrod, *The Origins of the Sub Pena Writ*, in «Historical Research», LXI (1988), pp. 11–20.

⁶² Si confrontino sul punto *DS*, pp. 96-7 con Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, *Ila Ilae*, q. 60, a. 1 e J. Gerson, *De non esu carniuum*, in P. Glorieux (cur.), *Œuvres complètes*, Paris 1961, III, p. 83.

⁶³ *DS*, pp. 100-103.

⁶⁴ *Ivi*, p. 104.

⁶⁵ *Ibid.*

diverse nel pensiero di Saint German, e divorziando implicitamente l'*equity* inglese dalla sua controparte continentale. Da qui deriva la conclusione ultima di Saint German, relativa all'equilibrio giuridico inglese, in cui il ruolo del *chancellor* è essenziale per bilanciare diritto ed equità:

Doctor. Ex hiis que dixisti [...] in quibusdam casibus pars gravata subveniri debet in cancellaria regis per conscientiam sive per equitatem.

Studens. Immo.

Doctor. Quid tunc si per aliquod statutum esset ordinatum quod nec pro tali equitate nec pro aliqua alia materia in conscientia quacunquē nullum esse remedium in cancellaria nec alibi, sed solummodo quod lex anglie in singulis iudicaret, et quod ultra illam ad aliud remedium non esset recurrendum, numquid tale statutum non esset contra conscientiam?

Studens. Immo multum nimis. Sed ut estimo nullum tale habetur statutum⁶⁶.

Considerata sullo sfondo del quadro europeo, la teoria di Saint German non può che dar forza alla visione prevalente, eccezionalista, dello sviluppo dell'equità nel diritto inglese. Il *Dialogus* è completamente privo dalla vena umanistica che caratterizzava gli scritti sull'equità dei giuristi europei che vi si erano interessati a partire dal XVI secolo, e la sua analisi era non solo in contrasto, ma concettualmente incompatibile con quella sviluppata in quegli ambienti.

Detto questo, a pochi mesi dalla pubblicazione del *Dialogus*, vediamo un'*epieikeia* più simile a quella di Erasmo e Budé, farsi strada tra gli autori inglesi influenzati dall'aristotelismo di stampo rinascimentale⁶⁷. Uno dei primi umanisti inglesi a menzionare l'equità in questo senso fu Leonard Cox (ca. 1495-1549), pedagogista inglese che si formò con Melantone (1497-1560) a Tubinga, e fu poi attivo nei circoli erasmiani ungheresi e polacchi. Cox partecipò alla riforma dell'educazione in Inghilterra e fu autore di diverse opere pedagogiche in latino e della prima opera di retorica scritta in inglese, *The Art or Craft of Rhetoryke* (ca. 1530), ricalcata sulle *Institutiones rhetoricae* (1521) dello stesso Melantone⁶⁸. Quest'ultima opera è tra le poche del tempo ad aver riportato la teoria aristotelica della giustizia e dell'*epieikeia* in inglese:

Aristotele, nel quinto libro della sua Etica, divide la giustizia in due specie o tipi, una che chiama giustizia legittima o legale e un'altra che chiama equità. [...] [E]

⁶⁶ Ivi, pp. 104-106.

⁶⁷ C.B. Schmitt, *John Case and Aristotelianism in Renaissance England*, Kingston (ON) 1983.

⁶⁸ L. Cox, *The Art or crafte of Rhetoryke*, London [1529-1532]. Su Cox cfr. A. Breeze, *Leonard Cox, a Welsh humanist in Poland and Hungary*, in «National Library of Wales Journal», XXV (1987-1988), pp. 399-410 e S.F. Ryle, *Cox, Leonard* (b. c. 1495, d. in or after 1549), *schoolmaster*, in *Oxford Dictionary of National Biography* (da ora in poi ODNB), Oxford 2004, *ad nomen*.

l'ufficio o il fine della [giustizia legale] è quello di fare leggi che siano buone e conformi al giusto e alla coscienza, e poi di dichiararle e, una volta fatte e pubblicate come dovrebbero essere, di fare in modo che siano messe in pratica. [...] L'altro tipo di giustizia, che gli uomini chiamano equità, è quello per cui un uomo non prende né meno né più di quanto dovrebbe, ma nel dare si preoccupa che ognuno abbia secondo quanto gli spetta⁶⁹.

Il testo di Cox fornisce una descrizione dell'*epieikeia* che, nella sua grossolana approssimazione, è però libera dall'influenza della tradizione teologica che fino a Saint German aveva dominato la dottrina, e testimonia di un interesse nuovo per l'opera dello Stagirita, stimolato dall'attenzione filologica e filosofica che gli avevano dedicato gli umanisti del continente.

Un altro caso, forse meno rilevante dal punto di vista della diffusione delle idee di Aristotele nell'Inghilterra rinascimentale, ma sicuramente più suggestivo e rimarchevole per la storia del diritto inglese, riguarda Thomas More (1478-1535): giurista, filosofo e umanista che ricoprì il ruolo di *chancellor* tra l'ottobre del 1529 e il maggio del 1532 durante il regno di Enrico VIII (1491-1547), prendendo servizio proprio pochi mesi dopo che Saint German aveva fornito la sua innovativa spiegazione della ragion d'essere di quell'ufficio.

Come Saint German, More conosceva bene gli scritti aristotelici sull'*epieikeia*. Che la sua attenzione per l'equità, e in particolare per la metafora del regolo lesbio con cui Aristotele l'aveva identificata, fosse di matrice umanistica più che teologica lo si evince da una sua famosa lettera al teologo olandese Marteen van Dorp (1485-1525), ricordato oggi soprattutto per la sua polemica epistolare con Erasmo, in cui – tra le altre cose – riportava le critiche dei teologi di Lovanio all'*Elogio della follia* (1511). More, che aveva ospitato Erasmo nella sua casa di Bucklesbury a Londra proprio durante la stesura dell'*encomium*, scrisse a van Dorp in difesa dell'amico una lettera densa di riferimenti eruditi tra i quali, appunto, l'equità aristotelica:

Quid quod eiusdem Adriani dum aequitatem laudas, aequitatem ei Lesbiam vide-
ris attribuire, ad Lesbiam nimirum regulam alludens, quam plumbeam fuisse me-
minit Aristoteles, non aequam semper, sed ad rerum inaequalitates flexibilem?⁷⁰

⁶⁹ L. Cox, *The Art or craft of Rhetoryke*, cit., f. 5rv.

⁷⁰ E.F. Rogers, *The Correspondence of Sir Thomas More*, cit., ep. 15, pp. 27-74, 43; tr. it. A. Castelli – F. Rognoni (curr.), *Lettere*, Milano 2008, p. 115. Il riferimento al regolo lesbio appare anche nell'*Utopia* (ca. 1516), in cui Moro, nello spiegare come la regola di Cristo sia stata deformata per adattarla ai costumi umani, dice: «doctrinam eius velut regulam plumbeam accommodaverunt ad mores» (cfr. T. Moro, *De optimo reip. statu deque nova insula Utopia libellus vere aureus*, Basileam 1518, p. 63; tr. it. T. Fiore (cur.), *Utopia*, Roma-Bari 1981, p. 49).

Sebbene le opere di More trattino di equità solo in modo sommario e piuttosto generico⁷¹, una suggestiva testimonianza della sua riflessione sul tema si trova in un episodio riportato nella biografia scritta da William Roper (1495/8-1578), suo genero, e pubblicata postuma con il titolo *The Mirroure of Vertue in Worldly Greatnes, or, The Life of Syr Thomas More* (1626)⁷². Si tratta di una discussione tra More – nelle vesti di *chancellor* – e alcuni giudici che recriminavano le frequenti *injunctions* emesse dalla *Court of Chancery* da lui guidata, dove con *injunction* si intendono i decreti sospensivi con cui il *chancellor* poteva interrompere una procedura giudiziaria di *common law* in attesa che il caso venisse portato sotto la propria ala giurisdizionale:

Benché Sir Thomas More usasse con molta misura della sua prerogativa di emanare decreti sospensivi quando era Lord Cancelliere, tuttavia vi erano dei giudici che se ne risentivano. Ma quando io, venuto a conoscenza delle loro critiche, gliele riportai, egli mi rispose che i loro appunti non avevano fondamento. Quindi incaricò il primo dei suoi sei segretari di nome Crook di preparare un elenco di tutti i decreti sospensivi da lui emanati, sia che fossero già stati eseguiti sia che fossero ancora pendenti davanti a lui [...]. Quando l'elenco fu pronto invitò tutti i giudici a pranzo da lui in Camera di Consiglio a Westminster; e, finito che ebbero di cenare, entrò in argomento accennando alle lagnanze che erano arrivate fino a lui a proposito di questi suoi interventi [...]; ne seguì un serrato dibattito, al termine del quale essi dovettero convenire che anche loro, caso per caso, non avrebbero potuto agire diversamente. Infine, egli fece loro questa proposta: si assumessero personalmente i giudici dei singoli tribunali (ai quali, in virtù del loro ufficio, competeva di ragione l'emendamento dei rigori della legge) l'iniziativa di mitigare e moderare, quando ne fossero fondati motivi, la severità [delle leggi]: egli si sarebbe affidato pienamente alla loro discrezione – poiché non dubitava che avrebbero agito secondo coscienza – e da allora in poi non avrebbe più emanato alcun decreto sospensivo. Essi però non vollero accettare quella proposta, sicché Sir Thomas More concluse dicendo: «Dal momento che siete voi stessi, signori, a mettermi nella necessità di emanare dei decreti per tutelare il popolo da eventuali ingiustizie, d'ora in avanti non avrete più motivo di criticarmi per questo»⁷³.

Non può essere trascurato il fatto che l'episodio aveva avuto luogo poco

⁷¹ Cfr. ad esempio T. Moro, *Utopia*, cit., pp. 58, 157; tr. it. cit., p. 130. La corrispondenza esistente durante il cancellariato di More è estremamente scarna, cfr. E.F. Rogers, *The Correspondence of Sir Thomas More*, Princeton 1947, *epp.* 174-189, pp. 422-438.

⁷² W. Roper, *The Lyfe of Sir Thomas Moore*, London 1935, tr. it. M. Bertagnoni - L. da Schio (curr.), *Vita di Sir Thomas More*, Brescia 1963. La biografia è basata su una serie di note fornite da Roper al biografo ufficiale di More, Nicholas Harnpsfield (1519-1575), che non aveva conosciuto More di persona. Cfr. J. Guy, *Christopher St German on Chancery and Statute*, London 1985, pp. 69-70 e H. Trevor-Roper, *Roper, William*, in ODNB, *ad nomen*;

⁷³ W. Roper, *The Lyfe of Sir Thomas Moore*, cit., pp. 43-5; tr. it. cit., pp. 61-62.

dopo la pubblicazione del *Dialogus* di Saint German: opera che ebbe, come si è detto, un grandissimo successo commerciale, e scritta da un autore con cui More avrebbe di lì a poco avuto uno scontro politico molto acceso⁷⁴. Né l'equità, né l'*epieikeia* vengono menzionate nella ricostruzione di Roper, ma il riferimento all'attenuazione del rigore fa pensare che More avesse in mente gli stessi temi che Saint German aveva da poco legato al ruolo del *chancellor*. È possibile leggere nell'invito rivolto da More ai giudici di far proprio il ruolo di moderatori del rigore un tentativo di cogliere l'occasione per implementare quella visione dell'*epieikeia* diffusa tra gli umanisti con cui era a stretto contatto, non senza una critica implicita all'interpretazione che ne aveva fatto Saint German.

Una simile vena polemica contro i magistrati si ritrova nelle opere di Guillaume Budé, corrispondente di More e autore di cui aveva tanta stima dall'avergli riferito in una lettera: «omnia tuorum nihil obiter legam, sed inter solida et primaria collocem studia»⁷⁵. Sarebbe bastata anche solo una lettura superficiale del primo testo giuridico dell'umanista francese, le *Annotationes in pandectas*, per trovare già fin dalle primissime pagine una descrizione del regolo lesbio aristotelico come metafora dell'*aequum et bonum*, seguita da un invito ai giureconsulti del suo tempo ad essere «tam aequi bonique studiosi quam iuris summi [...] nec magis se iuris quam iustitiae consultos [...] esse»⁷⁶. Naturalmente le strettature da cui Budé voleva liberare i suoi lettori erano più che altro intellettuali, rappresentate dai «numerosa commentariorum iuris volumina», ma si tratta di un'analisi che era stata sviluppata da molti – ne abbiamo visto un esempio con Salomoni – per fare dell'*epieikeia* un elemento fondamentale dell'ermeneutica giuridica⁷⁷.

Pochi anni dopo, lo stesso Saint German scelse di arricchire la seconda edizione inglese del *Doctor and Student* del 1531 di una sezione che espandeva notevolmente il ruolo dell'*epieikeia* nella *common law* nel contesto dell'interpretazione. Aggiunse il nuovo paragrafo dopo la fine della discussione dell'equità che

⁷⁴ I rapporti tra More e Saint German si incrinarono a partire dagli anni Trenta del Cinquecento, in parte a causa del crescente ruolo politico di quest'ultimo, precipitando in una lunga controversia sui temi – pericolosi durante la riforma enriciana della chiesa – del rapporto tra stato e chiesa e dei privilegi riservati al clero: cfr. J.A. Guy, *Thomas More and Christopher Saint German: The Battle of the Books*, in «Moreana», XXI (1984) pp. 5-25.

⁷⁵ E.F. Rogers, *The Correspondence of Sir Thomas More*, cit., ep. 65, p. 124; tr. it. cit. p. 233. Nel 1527, due anni prima della nomina di More a *chancellor*, Budé inviò a More le sue *Annotationes Posteriores*, cfr. ivi, ep. 156, p. 383.

⁷⁶ G. Budé, *Annotationes in pandectas*, Parisiis 1508, ff. 1rv, 16r. Sull'anti-giurisprudenzialismo di Budé si veda adesso S. Akimoto, *La bataille de Guillaume Budé, princeps de la République des Lettres, contre la barbarie des gens de justice*, in «Clio@Themis», XXIV (2023), pp. 13-41.

⁷⁷ Cfr. n. 45 *supra*.

abbiamo citato più sopra⁷⁸:

Dottore. [...] e suppongo che allo stesso modo vi siano equità di questo tipo basate sulle regole generali della legge del regno.

Studente. Sì, assolutamente, delle quali una è questa: vi è una generale proibizione nelle leggi d'Inghilterra: che non sia legittimo per un uomo entrare nella proprietà fondiaria di un altro senza l'autorizzazione del proprietario, o della legge; ciononostante si fa eccezione da questa suddetta proibizione secondo la legge di ragione nel caso in cui un uomo conduce delle bestie per una strada maestra e queste per caso scappano nel campo del suo vicino. [...] Inoltre, nonostante ci sia uno statuto di Edoardo III fatto nel xxiii anno del suo regno il quale vieta a chiunque, sotto pena di imprigionamento, di fare l'elemosina a un mendicante valido (*valyant begger*), cioè che sia ben capace di lavorare, ciò nonostante se un uomo incontra un tale mendicante valido in un clima tanto freddo e vestito così leggero che, se non gli venissero dati vestiti, non farebbe in tempo ad arrivare in alcuna città per cercare riparo, ma piuttosto è probabile che muoia per strada, e costui quindi gli dà degli indumenti per salvargli la vita, sarà scusato dallo stesso statuto da una tale eccezione alla legge della ragione di cui ho parlato.

Dottore. So bene che, come dici, gli sarà fatta eccezione del suddetto statuto dalla coscienza [...] ma mi chiedo se questi sarà anche liberato nella *common law* da una tale eccezione della legge di ragione o meno [...].

Studente. In verità con la tua domanda mi hai messo in gran dubbio; perciò, ti chiedo del tempo per preparare una risposta sul punto; per il momento, suppongo, sebbene non voglia affermare appieno che le cose stanno come dico, direi che dovrebbe chiedere di essere liberato dalla *common law*, perché si dà il caso che era l'intenzione del legislatore fare eccezione in tali casi. E i giudici possono spesso giudicare secondo l'intenzione del legislatore fin dove la lettera [della legge] può sopportarlo, e così sembra che possano fare in questo caso⁷⁹.

Saint German adduce anche ulteriori esempi di questo tipo di interpretazione in un paragrafo successivo interamente dedicato al modo in cui «un uomo può essere aiutato dalle equità nelle leggi d'Inghilterra», completamente assente dalla prima edizione, dove conclude:

E così risulta che a volte un uomo può essere esonerato dal rigore di una massima della legge da un'altra massima della legge. E a volte dal rigore di uno statuto dalla legge della ragione, e a volte dall'intenzione di chi ha fatto lo statuto, ma si deve comunque intendere che, nella maggior parte dei casi, quando una cosa è esclusa dalle consuetudini generali o dalle massime della legge del regno, in base alla legge

⁷⁸ L'autore ringrazia il prof. Timothy Endicott per aver portato il caso del *valyant begger* alla sua attenzione.

⁷⁹ *DS*, pp. 99-101.

della ragione la parte deve avere il suo rimedio [nella *Court of Chancery*] con un atto di citazione che è chiamato *sub poena*⁸⁰.

Questi passi appaiono in contraddizione con un altro che Saint German non aveva modificato dalla precedente edizione, in cui lo studente nega un rapporto tra l'*epieikeia* e l'uso interpretativo dell'equità per l'*equity of the statute*:

Dottore. Vi è una qualche menzione nelle leggi d'Inghilterra di queste equità?

Studente. Di questo termine «equità», nel senso in cui ne parliamo qui, non vi è nessuna menzione nelle leggi d'Inghilterra, ma di un'equità derivata su certi statuti si fa menzione molte volte e spesso nelle leggi d'Inghilterra: ma quell'equità è di tutt'altro effetto rispetto a questa⁸¹.

Potrebbe trattarsi di una incongruenza dovuta ad una mancata revisione del passo tra le due edizioni, ma è anche possibile che Saint German ritenesse che le interpretazioni secondo l'*equity of the statute* non rientrassero tra quelle che potevano attribuirsi all'*epieikeia*: dopotutto si trattava, come lo abbiamo visto, esclusivamente di estensioni di uno statuto da un caso ad un altro, e non di casi in cui «una cosa è esclusa dalle consuetudini generali o dalle massime della legge del regno in base alla legge della ragione».

Nonostante il *Doctor and Student* non fosse stato pensato dal suo autore principalmente per un pubblico di giuristi⁸², finì con l'influenzarne il pensiero in maniera molto più determinante e duratura di qualsiasi altro testo in materia di equità. I pochi paragrafi aggiunti alla seconda edizione offrivano forse un maggiore spazio ad una *equity* interna alla *common law*, ma non ebbero un impatto comparabile alla teoria che associava *equity* e *Chancery*, la quale, come vedremo, finì con l'eclissare tutte le rivali nel giro di poco più di un secolo.

4. *Equità e interpretazione nel diritto inglese elisabettiano*

Con qualche secolo di ritardo sul diritto dotto continentale, il pensiero giuridico inglese della prima età moderna fu caratterizzato da un nuovo interesse per l'interpretazione della legge, e in particolare degli statuti⁸³. La storiografia

⁸⁰ Ivi, p. 103.

⁸¹ Ivi, p. 105 (sono omesse dalla traduzione le interpolazioni in corsivo degli editori Plucknett e Barton per riportare fedelmente il linguaggio della seconda edizione inglese).

⁸² J.H. Baker, *Oxford History of the Laws of England*, cit., p. 501. I. Williams, *Christopher St German*, cit., pp. 69-92.

⁸³ Si vedano sul punto gli studi di S.E. Thorne, *Introduction*, in Id. (cur.), *A Discourse upon the Exposition & Understandinge of Statutes with Sir Thomas Egerton's Additions*, San Marino (CA)

ha caratterizzato questo cambio di marcia rispetto all'attitudine estremamente timida dell'età di mezzo come una risposta al fatto che i parlamenti della fine dei secoli XV e XVI avevano raggiunto una sovranità più o meno incondizionata, che gli aveva permesso di produrre una mole legislativa sempre più grande. Gli statuti erano diventati più numerosi, ma anche più lunghi e complessi, cosa che alcuni *common lawyers* del tempo attribuivano al gran numero di «*tautologia e cacaphonia* scritte in un inglese barbaro» che ne affliggevano il testo⁸⁴. In risposta a questo fenomeno, i giudici svilupparono tecniche di interpretazione volte a liberare la legge dalla forma attingendo direttamente dall'intenzione del legislatore.

Un'analisi degli *yearbooks* del periodo conferma questa tendenza, evidenziando in particolare due fenomeni: il primo riguarda la frequenza dei riferimenti all'intenzione del legislatore, quasi mai citata esplicitamente nella giurisprudenza medievale in cui si parlava piuttosto, e solo molto sporadicamente, dell'«intenzione dello statuto»⁸⁵, e invece sempre più prominente a partire dalla seconda metà del Quattrocento⁸⁶; il secondo riguarda i riferimenti all'*equity of the*

1942, pp. 3-13; J.H. Baker, *Introduction*, in Id. (cur.), *Reports from the Lost Notebooks of Sir James Dyer*, London 1994, pp. lix-lxi; Id., *Oxford History of the Laws of England*, cit., pp. 76-81; Id., *English Law under Two Elizabeths*, Cambridge 2021, pp. 87-118; G. Behrens, *Equity in the Commentaries of Edmund Plowden*, in «Journal of Legal History» XXV (1999), pp. 25-50; J.H. McCunn, *The interpretation of deeds and wills at common law, c. 1536-c. 1616*, tesi di dottorato, University of Cambridge 2019; Id., *Revolutions in Contractual Interpretation: A Historical Perspective*, in G. Virgo-S. Worthington (curr.), *Revolution and Evolution in Private Law*, Oxford 2018, pp. 141-159.

⁸⁴ T.E. Hartley (cur.), *Proceedings in the Parliaments of Elizabeth I*, Leicester 1995, II, p. 110. Cfr. J.H. Baker, *English Law under Two Elizabeths*, cit., pp. 91-92. Su Fleetwood si veda n. 90 *infra*.

⁸⁵ L'«intenzione di coloro che hanno fatto lo statuto» (*l'entendement de ceux qe firent lestatut*) si trova citata in argomentazione già nel 1324, ma solo in pochi casi, cfr. (1324) YB H 17 Ed. 2, f. 515, pl. 7; (1330) YB T 4 Edw. 3, f. 30, pl. 8; (1331) YB P 5 Ed. 3, f. 19, pl. 23. Più spesso in questo periodo si fa riferimento all'«intenzione dello statuto» (*l'entendement de statut*): cfr. (1325) YB 19 Edw. 2, ff. 630-631, pl. [26]; (1332) YB 6 Edw. 3, lib. ass. 3, f. 10; (1333) YB T 7 Edw. 3, ff. 24-25, pl. 7; (1334) YB P 8 Edw. 3, ff. 35-36, pl. 41; (1340) YB M 14 Edw. 3, ff. RS 43-51, pl. 16; (1344) YB M 18 Edw. 3, ff. RS 27-29, pl. 10; (1350) M (2) 24 Edw. 3, ff. 67-69, pl. 76.

⁸⁶ Cfr. (1463) YB M 3 Edw. 4, ff. 19-20, pl. 13; (1463) YB M 3 Edw. 4, ff. 24, pl. 18; (1464) YB P 4 Edw. 4, ff. 3-5, pl. 4; (1489) YB T 4 Hen. 7, ff. 10-12, pl. 6; (1495) YB H 10, Hen. 7, ff. 15-16, pl. 13; (1495) YB H 10 Hen. 7, ff. 17-18, pl. 17. Si veda anche (1506) YB H 21 Hen. 7, ff. 16-17, pl. 28, f. 17r: «e l'opinione di tutti i giudici fu che questo non rientra nel caso dello statuto, perché l'intento dello statuto era [ecc.]. [...] E in ogni statuto si dovrebbe interpretare l'intento di coloro che hanno fatto lo statuto» (*et l'opinion de tous les justices fuit, que ce est hors del cas de statut, car le entente de le statut fuit* [ecc.]. [...]) *Et in chescun statut on convient de*

statute: se in età medievale riguardava – lo si è già accennato – solamente un tipo specifico di estensione di uno statuto da un caso all'altro, con l'avvicinarsi dell'età moderna sembra assumere un significato molto più esteso, capace di abbracciare ogni tipo di interpretazione teleologica⁸⁷.

La crescita dell'interesse per l'interpretazione delle leggi può essere rilevata anche in altri tipi di opere giuridiche. Un primo genere di cui tenere conto è quello degli *abridgments*, opere in cui gli estremi degli ormai numerosissimi casi giurisprudenziali provenienti soprattutto dagli *yearbooks* venivano raggruppati e ordinati sotto varie voci – come i titoli dei *writs* o altre parole chiave del diritto inglese – disposte in ordine alfabetico⁸⁸. Tra questi lavori, *La Graunde Abridgement* (1555-1558) di Sir Robert Broke († 1558), pubblicato postumo nel 1573 fu il primo testo del genere ad includere una voce per «Parlamento e statuti (*Parliament and statutes*)», dedicando ben 109 paragrafi al tema dell'interpretazione⁸⁹.

La crescente attenzione per l'interpretazione degli statuti emerge ancor più esplicitamente nella trattatistica. A questo periodo risale uno dei primi trattati dedicati al tema: il *Discourse upon the exposition and understandinge of statutes* di William Fleetwood (ca. 1525-1594)⁹⁰. Nel settimo capitolo, Fleetwood fornisce un primo tentativo di analisi dottrinale e sistematica delle interpretazioni secondo *l'equity of the statute*:

Cap. 7. Interpretazione dello Statuto per Equità ecc.

Fino a questo punto si è mostrato come bisogna interpretare le parole e le frasi di uno statuto: la qual cosa, per quanto è buono che sia conosciuta, tuttavia non è minimamente utile quanto la parte che segue, la quale concerne il senso e il

construer l'entente de eux que fesoient le statut).

⁸⁷ Cfr. (1463) YB M 3 Edw. 4, ff. 19-20, pl. 13; (1499) YB H 14 Hen. 7, ff. 17-19, pl. 7, f. 18: «e dunque sembra che non vi sia nessuna equità [dello statuto], in quanto la volontà di coloro che fecero lo statuto appare espressamente» (*et pur ceo semble nul equite, entant que la volonté de eux que fint le statut expressement apparait*); Cfr. *Dod v. Chyttynden* (1502) 2 Caryll 407 e la discussione in J.H. Baker, *English Law under Two Elizabeths*, cit., pp. 100-118.

⁸⁸ Su questo genere letterario cfr. W. Holdsworth, *Charles Viner and the Abridgments of English Law*, in «The Law Quarterly Review», XXXIX (1923), pp. 17-45; una introduzione più sintetica ma molto efficace si trova in J.H. Baker, *Introduction to English Legal History*, cit., pp. 195-197.

⁸⁹ R. Broke, *La Graunde Abridgement*, London 1576, II, ff. 116-120. Il volume di Broke era molto ambizioso: conteneva oltre 20.000 voci, per lo più basate sui casi degli *yearbooks*, ma anche su alcuni *reports* originali dello stesso Broke. Cfr. J.H. Baker, *Broke, Sir Robert*, in ODNB, *ad nomen*.

⁹⁰ La versione citata è quella riportata in S.E. Thorne (cur.), *A Discourse upon the Exposition and Understandinge of Statutes*, cit. Per l'attribuzione del testo a Fleetwood cfr. J.H. Baker, *The Reinvention of Magna Carta 1216-1616*, Cambridge 2016, pp. 232-237.

significato di uno statuto. Perché dato che le parole furono inventate per dichiarare il significato degli uomini, dobbiamo piuttosto adattare le parole al significato che il significato alle parole. Deve quindi sapersi che a volte gli statuti sono presi secondo l'equità più che secondo le parole, a volte contro le parole, a volte strettamente secondo le parole, e a volte, quando non vi sono parole nello statuto su un certo punto, eppure un caso capita su di esso, la *common law* fa una interpretazione (*construccion*)⁹¹.

L'analisi che Fleetwood fa dell'equità è quella medievale, legata strettamente alla giurisprudenza degli *yearbooks*. Interpretare uno statuto secondo la sua *equity* significa necessariamente estenderlo da un caso all'altro, e dunque questo sarà possibile solo a due condizioni. La prima è che la relazione dello statuto con la *common law* non impedisca la sua estensione⁹²: se lo statuto «amplia» la *common law*, allora la sua estensione secondo equità è accettabile «poiché la *common law* è fondata sulla ragione comune, è giusto che ciò che aumenta la ragione comune sia aumentato»⁹³. Ma se lo statuto deroga ad essa, deve essere interpretato in modo rigoroso, e il suo significato ristretto a quello testuale delle parole. Unica eccezione ammessa è il caso in cui lo statuto deroghi o sopprima «una *common law* che era penale, allora si fa altrimenti [...]. Quindi, se elimina una *common law* che era servile e non poteva essere difesa dalla ragione, come è il caso della *Magna Charta c. 18* che elimina quella *common law* che proibiva a un uomo di devolvere i suoi beni»⁹⁴. Seconda condizione, e la più significativa per inquadrare il senso in cui Fleetwood si riferisce all'equità, è che l'intenzione del legislatore deve essere compatibile con l'estensione dello statuto ad altri casi simili. L'intenzione del legislatore «aiuta non solo a sapere quando uno statuto deve essere inteso secondo equità, ma anche quando deve essere inteso direttamente secondo la nuda e cruda lettera»⁹⁵. La volontà del legislatore è quindi una considerazione separata dall'equità, che continua a mantenere il suo significato di *ratio extensiva* della norma. Il testo di Fleetwood è un testo intermedio, che testimonia un crescente interesse per il tema dell'interpretazione e l'avvicinarsi dell'attenzione dei giuristi al tema dell'equità nel contesto dell'interpretazione, ma che non esplora il pieno potenziale esplicativo e analitico di quest'ultima.

Le prime testimonianze di uno sviluppo vero e proprio dell'equità come principio di interpretazione svincolato dai limiti della giurisprudenza medievale ci arrivano attraverso gli scritti di Edmund Plowden (1518-1585). Plowden è

⁹¹ S.E. Thorne (cur.), *A Discourse upon the Exposition and Understandinge of Statutes*, p. 140.

⁹² Ivi, 142.

⁹³ Ivi, 143.

⁹⁴ Ivi, 159-60.

⁹⁵ Ivi, 151.

ricordato principalmente per il suo contributo allo sviluppo delle raccolte giurisprudenziali di età moderna. Pubblicò la sua prima raccolta con il titolo di *Les Comentaires, ou les Reportes de Edmund Plowden un apprentice de le comen ley* (1571) e vi aggiunse poi un supplemento nel 1578: l'opera raccoglieva casi a partire dalla metà del Cinquecento intervallati, in rottura con la tradizione precedente, con i commenti personali del raccoglitore⁹⁶.

A giudicare dai *Reportes*, già dalla metà del XVI secolo un numero crescente di avvocati e giudici utilizzava l'*epieikeia* come principio di interpretazione delle leggi. Bisogna però tener presente che anche lo stesso Plowden coltivava un interesse particolare per l'equità e per l'*epieikeia*⁹⁷; questo è rilevante perché Plowden non riportava le opinioni di avvocati e giudici sempre alla lettera, e a volte – come spiegava nel prologo dei *Reportes* – le rendeva «con altre parole aggiunte da me, mostrando la questione in modo più completo»⁹⁸. Questo significa che l'interesse per la dottrina di Aristotele, apparentemente condiviso da diversi giudici e avvocati citati da Plowden per il periodo in esame, potrebbe derivare in parte dalle sue stesse parafrasi.

Vi sono due caratteristiche particolarmente degne di nota riguardo l'uso dell'equità nei *Reportes* di Plowden: la prima è che i riferimenti all'*equity* si discostano tanto dall'ortodossia medievale dell'*equity of the statute* quanto dall'associazione con la *Chancery* introdotta da Saint German, per svilupparla in uno strumento ermeneutico legato ad ogni forma di interpretazione oltre la lettera della legge; la seconda è che questa nuova equità della *common law* viene allacciata esplicitamente all'*epieikeia* Aristotelica.

Riguardo il primo punto, bisogna tenere a mente che queste innovazioni sono evidenti solo in parte della giurisprudenza riportata dal Plowden: molti dei riferimenti all'*equity of the statute* si rifanno ai casi medievali senza ulteriore analisi o approfondimento⁹⁹; tuttavia vi sono casi in cui l'uso che viene fatto dell'equità è irconciliabile con la prassi precedente, come quelli in cui l'equità interviene per restringere, invece che estendere, l'applicazione di uno statuto, o quando viene usata in un contesto in cui la dottrina medievale – per il rapporto tra statuto e *common law*, o quando si trattava di uno statuto «penale» – avrebbe vietato il riferimento all'equità. Entrambe queste innovazioni sono rivelatrici di una

⁹⁶ E. Plowden, *Les Comentaires, ou les Reportes de Edmund Plowden*, [London] 1571; ID., *Cy ensuont certeyne Cases Reportes per Edmund Plowden*, [London] 1579. Per la figura di Plowden si veda C.W. Brooks, *Plowden, Edmund (c.1518-1585)*, in ODNB, *ad nomen*.

⁹⁷ Cfr. S.E. Thorne, *Introduction*, cit., pp. 43-44.

⁹⁸ E. Plowden, *Les Comentaires, ou les Reportes*, cit., [f. vr].

⁹⁹ Si veda ad esempio *Wimbish v. Tailbois* (1550) 1 Plow. 38; 75 ER 63.

tendenza a rileggere la *equity of the statute* come un istituto generale che disciplinava l'interpretazione teleologica di uno statuto.

Il primo caso da considerare è quello di *Fulmerston v. Steward*, risalente alla metà del Cinquecento. Il caso riguardava la validità di un contratto di locazione stipulato dal *master* e dai *fellows* di Rushworth, nel Norfolk, un collegio di sacerdoti secolari. Tra le argomentazioni addotte vi era quella secondo cui il contratto era stato invalidato da una delle leggi enriciane che ordinavano la dissoluzione dei monasteri, in particolare dal *Second Suppression Act* (1539)¹⁰⁰. Uno dei punti riguardava l'interpretazione di una sezione dello statuto che stabiliva che «se [un governatore ecclesiastico] [...] ha stipulato un contratto di locazione, affitto o concessione a una persona per un certo numero di anni [...] allora la stessa persona, con cui è stato stipulato tale contratto di locazione, affitto o concessione, avrà e terrà gli stessi beni per un periodo di soli 21 anni»¹⁰¹. Il contratto di locazione in questione era stato stipulato per la durata di 50 anni e la questione riguardava se l'effetto dello statuto fosse stato di accorciarlo a 21 anni o renderlo nullo. L'allora *Chief Justice* Sir Thomas Bromley († 1555) sostenne che sarebbe stato contrario ad ogni equità e ragione interpretarlo nel secondo senso, aggiungendo che:

i nostri predecessori hanno talvolta spiegato le parole [degli statuti] in senso assai contrario al testo, e talvolta hanno colto determinate cose secondo l'equità in senso contrario al testo, al fine di renderle conformi alla ragione e all'equità. [...] Se] le parole degli statuti devono essere interpretate in senso contrario al testo, e se determinate cose devono essere colte secondo l'equità degli statuti in modo diverso dalla disposizione principale dello statuto, [...] allora dico che nel nostro caso principale le suddette parole [dello statuto] («in modo che tale o tali locazioni non superino i 21 anni») [...] non possono essere condizionali, né annullare l'intero bene, ma devono essere colte secondo ragione per accorciare il beneficio a 21 anni¹⁰².

Bromley adotta una lettura diversa del significato di «interpretare secondo equità» rispetto a quello cui i tribunali facevano solitamente riferimento: non necessariamente una estensione, ma piuttosto una lettura delle parole in accordo con la ragione¹⁰³.

¹⁰⁰ *Fulmerston v. Steward* (1554) 1 Plow 101; 75 ER 160. Il titolo formale di questa legge era *Suppression of Religious Houses Act*, 31 H 8 c 13 (1539).

¹⁰¹ *Fulmerston v. Steward*, cit., pp. 106-7; 167-168.

¹⁰² Ivi, pp. 109-110; 170-171.

¹⁰³ *Ibid.* Bromley presenta questo come un senso ortodosso dell'*equity of the statute*, citando un caso giurisprudenziale dagli *yearbooks* per rafforzare la propria interpretazione dottrinale: (1506) YB H 21 H 7, ff. 9-11, pl. 11, p. 10; in realtà questo riporta un uso perfettamente conforme all'*equity* estensiva medievale e non supporta la lettura eterodossa del giudice.

Un'altra argomentazione, che emerge frequentemente nelle opinioni riportate da giudici e avvocati, e che può essere collegata a questo cambio di paradigma, è che uno statuto può essere interpretato secondo equità indipendentemente dal fatto che sia penale o meno, in chiaro contrasto con l'opinione precedente¹⁰⁴. Troviamo alcuni esempi tra il 1550 e il 1555. *Platt v. Lock* (1550) è forse il primo caso in cui la tesi viene resa esplicita. Senza entrare nel merito, in questo caso era stato detto per conto del convenuto che uno statuto «non deve essere esteso per equità ad altri casi, specialmente quando lo statuto è penale»¹⁰⁵. La tesi contraria, avanzata dalla controparte, metteva in discussione il principio in questi termini: «sebbene sia penale contro [il convenuto], tuttavia è benefico per tutti gli altri, e quindi deve essere esteso per equità, poiché qualsiasi statuto è penale verso qualcuno»¹⁰⁶. Più tardi nel corso dello stesso anno, nel caso *Wimbish v. Tailbois*, il *Chief Justice* Sir Edward Mountague (ca. 1488-1557) sfidò l'ortodossia in modo più diretto, affermando che «non c'era una base sicura per sostenere che uno statuto penale non debba intendersi secondo equità»¹⁰⁷. Anche il *Chief Justice* Sir Edward Saunders († 1576) si espresse più volte in tal senso, affermando in due casi di poco successivi che l'intenzione del legislatore doveva avere la precedenza sul fatto che lo statuto fosse penale o meno¹⁰⁸. Infine, nel 1555, il *Chief Justice* Sir Robert Broke, a cui si è già fatto riferimento come autore de *La Graunde Abridgement*, cercò di giustificare questa opinione legandola ad alcuni casi medievali, ma l'attitudine moderna era in netto contrasto con la prassi precedente¹⁰⁹. La volontà di superare il vincolo imposto dall'ortodossia medievale era motivata dall'accezione più ampia che l'equità andava

¹⁰⁴ Cfr. *Hill v. Grange* (1555) 1 Plow 164, p. 178; 75 ER 253, p. 273. Si veda anche G. Behrens, *Equity in the Commentaries of Edmund Plowden*, cit., p. 40, n. 29.

¹⁰⁵ *Platt v. Lock* (1550) 1 Plow. 35, p. 35; 75 ER 57, p. 58.

¹⁰⁶ Ivi, p. 36; p. 59.

¹⁰⁷ *Wimbish v. Tailbois*, cit., p. 46; p. 75.

¹⁰⁸ *Reniger v. Fogossa* (1551) 1 Plow 1, p. 7; 75 ER 1, p. 10: «anche se lo statuto è penale, tuttavia deve essere considerato secondo la comune ragione e il comune intendimento e secondo la mente degli autori». *Partridge v. Strange* (1552) 1 Plow 77, p. 82; 75 ER 123, p. 131: «uno statuto penale sarà esteso dall'equità, se l'intento dei suoi autori può essere percepito in tal senso». Si veda anche *Buckley v. Rice* (1554) 1 Plow 118, p. 127; 75 ER 182, p. 196: «si prende per equità lo statuto [...] nonostante sia uno statuto penale».

¹⁰⁹ *Hill v. Grange* (1555) 1 Plow 164, p. 179; 75 ER 253, p. 274. Il caso che più si era avvicinato a decretare una estensione per *equity of the statute* nelle circostanze contemplate da Broke era (1499) YB H 14 Hen. 7, ff. 13-14, pl. 2, f. 14, in cui, pur non decretando l'estensione, il *Chief Justice* Fyneux aveva detto che nonostante lo statuto fosse penale «alcuni casi saranno inclusi nell'equità di uno statuto perché soffrono dello stesso difetto (*mischief*) [a cui lo statuto ha posto rimedio]».

abbracciando come principio ermeneutico nella cultura moderna, il principio del far trionfare l'intenzione del legislatore sulla lettera, e per il quale la natura penale dello statuto non poteva essere di alcuna rilevanza.

Per quanto riguarda la messa in relazione delle interpretazioni equitative con l'*epieikeia*, una serie di casi riportati da Plowden mostra che giudici e avvocati ricorrevano spesso a linee argomentative strettamente legate con essa. Un primo esempio si trova proprio in apertura dei *Reportes*, nel caso di *Reniger v. Fogossa*¹¹⁰. Il caso è interessante sotto due punti di vista: il primo è che l'*equity of the statute* viene usata per ritagliare un'eccezione all'applicazione di uno statuto, contrariamente al suo uso tradizionale solamente estensivo; il secondo elemento d'interesse è che, al fine di portare avanti questa lettura eterodossa dell'istituto, i giudici presentano ragionamenti simili a quelli che si riscontrano nell'analisi dell'*epieikeia* in Saint German.

Il caso fu dibattuto nella *Court of Exchequer* nel 1550 davanti al *chancellor of the Exchequer* Sir John Baker († 1558). Reniger, un controllore della dogana, aveva mosso una causa contro Anthony Fogossa, uno spedizioniere spagnolo, perché, dopo aver attraccato a Southampton, non aveva pagato la dogana sui 1693 quintali di lana che trasportava, in violazione dello statuto che ne governava l'esazione¹¹¹. Lo statuto in questione stabiliva che se il dazio non fosse stato pagato «o se l'esattore [...] non avesse trovato un accordo per lo stesso [...] tutte le [...] merci [...] saranno confiscate», e divise tra la Corona e il doganiere¹¹². Fogossa sosteneva di avere trovato un accordo con un doganiere: si era infatti impegnato a pagare il dazio su 2000 quintali di lana, o su qualsiasi valore in eccesso se il carico fosse risultato maggiore al momento della pesatura.

Appare già significativo del rinnovato interesse per l'interpretazione degli statuti e per l'equità il fatto che entrambe le parti avevano basato le loro argomentazioni sull'*equity of the statute*, usandola per ottenere due letture diametralmente opposte dello statuto. La parte di Reniger sosteneva che, sebbene le parole della legge facessero riferimento a un accordo in termini generici, l'intenzione del legislatore era chiaramente quella di riferirsi solo ad un contratto stipulato per una somma esatta; l'accordo tra Fogossa e il doganiere era invece per un valore incerto e condizionale, così che il mancato pagamento violava lo statuto e comportava la confisca delle merci. Per lo spagnolo si argomentò che, anche se quella suggerita dall'attore fosse stata la corretta interpretazione delle parole della legge, l'equità avrebbe richiesto la lettura dello statuto alla luce di tutte le circostanze del caso: il mercante aveva attraccato dopo che una tempesta

¹¹⁰ *Reniger v. Fogossa*, cit.

¹¹¹ 1 Ed. 6 c. 13 (1547).

¹¹² *Ibid.*

lo aveva costretto a gettare in mare parte del carico, e non poteva quindi conoscere l'ammontare esatto di merci rimaste a bordo al momento dell'accordo col doganiere. Per queste ragioni, secondo Reniger, l'equità non avrebbe permesso l'applicazione dello statuto al caso¹¹³.

In giudizio troviamo ancora una volta il *Chief Justice Broke*. Abbiamo già avuto modo di constatare il suo interesse per il rapporto tra equità e interpretazione¹¹⁴, e questa fattispecie gli fornì l'occasione di tornare sul punto:

Quando si fanno leggi o statuti, ci sono alcune cose che sono esentate ed escluse dalle disposizioni degli stessi dalla legge della ragione, anche se non sono espressamente escluse. [...] [A]lcune cose sono esentate ed escluse per necessità (dall'equità della ragione) dalle parole proibitive degli statuti, e altre cose che non sono contemplate dalle parole degli statuti, sono (dall'equità della ragione) incluse nel campo di applicazione degli stessi statuti. E se una qualsiasi cosa andrà esentata dalla sanzione di uno statuto, saremo in ogni caso aiutati dall'equità della ragione, nonostante le parole dello statuto siano in senso contrario¹¹⁵.

L'idea di esentare un caso da uno statuto in base alla legge della ragione richiama la descrizione che Saint German aveva fatto dell'*epieikeia* come eccezione della legge divina, o naturale, o della legge della ragione, dalla legge umana. Un'altra argomentazione in tal senso veniva avanzata in favore di Fogossa dal *Serjeant Pollard*:

ammettendo che le parole del suddetto statuto siano da intendersi nel senso che, se non sia stato stipulato un accordo certo con il doganiere prima dello sbarco, la merce debba essere confiscata, tuttavia in questo caso l'accordo incerto sarà giudicato buono, e escluso dalla sanzione; perché in ogni legge ci sono alcune cose che, quando si verificano, permettono a una persona di violare le parole della legge, senza tuttavia violare la legge stessa; e tali cose sono esentate dalla sanzione della legge, e violare le parole della legge non è violare la legge, purché non venga violata l'intenzione della legge. [...] E ho letto in certi libri che tra i romani c'era una legge secondo la quale chiunque scalasse le mura di notte doveva essere condannato a morte, e una certa persona di notte scalò le mura in tempo di guerra per scoprire l'avvicinarsi del nemico, e non solo il Senato lo esonerò dalla pena di morte, ma fu anche ben ricompensato per l'azione; eppure così facendo aveva violato le parole della legge, ma i saggi senatori spiegarono che non si trattava di una violazione dell'intenzione della legge, perché questa legge era stata fatta per prevenire i danni e i pericoli che potevano venire ai romani dal fatto che le mura venissero scalate, e non per essere d'intralcio al beneficio e alla sicurezza della città; così la sentenza è stata pronunciata per evitare un grande inconveniente che poteva derivare ai

¹¹³ *Reniger v. Fogossa*, cit., p. 5; p. 7.

¹¹⁴ Cfr., nn. 89, 109 *supra*;

¹¹⁵ *Reniger v. Fogossa*, cit., p. 13; p. 21.

romani da un tale esempio; e questo modo di esporre e interpretare le leggi non è un errore o un giudizio sbagliato su di esse, ma è un temperamento del rigore della legge¹¹⁶.

In realtà l'esempio a cui fa riferimento il Pollard è il *casus* classico dell'*epieikeia*, introdotto già a partire dai commentari di Alberto Magno all'*Etica* di Aristotele, e poi ripreso da tutta la scolastica medievale sul tema¹¹⁷. I non meglio identificati «libri» a cui fa riferimento il giudice sono probabilmente non già i testi dei teologi, ma quelli di più facile accesso (nonché fruibili in lingua inglese) dello stesso Saint German, in cui l'esempio veniva riportato¹¹⁸. In *Fogossa*, come nel caso già discusso di *Fulmerston*, troviamo dunque un uso dell'*equity of the statute* esteso ben oltre i suoi confini medievali, ma questa volta con una traccia evidente dell'influenza sul pensiero dei giudici della trattatistica intorno all'*epieikeia* di Aristotele.

Qualche anno più tardi, il caso di *Throckmerton v. Tracy* (1555) conteneva altri riferimenti a fonti umanistiche legate strettamente all'*epieikeia*¹¹⁹. Si trattava di un caso in cui un contratto di locazione era stato mal formulato, così da risultare contraddittorio, e l'altra parte ne approfittava per cercarne la nullità. In tale contesto, il ricorrente sosteneva che, sebbene le parole del contratto fossero contraddittorie, tuttavia l'intenzione del locatore era «molto evidente» e aveva semplicemente usato male il linguaggio giuridico¹²⁰. Il *Justice* Saunders diede ragione al ricorrente, affermando che:

I contratti devono essere stipulati e concordati tra le parti secondo le loro intenzioni. E cavillare sulle parole, sovvertendo la chiara intenzione delle parti, come dice [Cicerone] nel suo [*De officiis*, 1.33], *est calumnia quaedam et nimis callida sed malitiosa iuris interpretatio, ex quo illud, summum ius summa iniuria*; e fa l'esempio di uno che aveva preso una tregua di 130 giorni con il suo nemico, e di notte distruggeva e spopolava i suoi possedimenti, perché (come diceva) la tregua era di giorni e non di notti, cosa che [Cicerone] considerava un semplice danno e un'ingiustizia. E ammonì gli uomini di non seguire tal genere di interpretazione, e di osservare e seguire l'intento delle parole¹²¹.

¹¹⁶ Ivi, p. 18; p. 29.

¹¹⁷ Cfr. Alberto Magno (*ante* 1207 – 1280), *Super ethica. Commentum et quaestiones*, Monasterii Westfalorum 1968, I, pp. 384, 386.

¹¹⁸ Cfr. *DS*, pp. 96-97.

¹¹⁹ *Throckmerton v. Tracy* (1555) 1 Plow 145; 75 ER 222.

¹²⁰ Ivi, p. 153; pp. 235-236.

¹²¹ *Throckmerton v. Tracy*, cit., p. 161; 249.

Le citazioni di questo passo del *De officiis* e nello specifico della massima *summum ius summa iniuria* erano comuni negli scritti giuridici contemporanei sull'equità, e non a caso si ritrovano menzionati anche da Saint German nel medesimo contesto¹²². La citazione specifica adottata da Saunders è la stessa che i giuristi umanisti usavano per illustrare il contrasto tra le interpretazioni equitative e quelle che mascherano un tradimento sotto un'applicazione assurdamamente letterale delle parole¹²³.

Si sarebbe dovuto aspettare ancora un decennio però per incontrare, nel caso di *Stowel v. Lord Zouch*, un riferimento esplicito alla dottrina aristotelica. Il caso riguardava uno statuto sulle *finis* (in latino tradotto dai giuristi inglesi con *finis*, nel senso di composizione di una controversia), un metodo di trasferimento di proprietà fondiaria basato su una causa fittizia tra compratore e venditore per ottenere un attestato ufficiale della proprietà del fondo sotto forma di risoluzione della corte¹²⁴. Lo statuto stabiliva che, una volta ottenuto l'attestato, il titolare dovesse «perseguire il proprio diritto di proprietà o interesse mediante azione o ingresso legale entro 5 anni»¹²⁵. Riducendo al nocciolo i fatti, si trattava di un caso in cui il compratore era morto subito dopo aver ottenuto l'attestato, quindi prima di aver potuto perseguire il proprio diritto di proprietà, e il suo erede era diventato maggiorenne e capace di perseguirlo solo dopo la scadenza dei cinque anni. La questione concerneva se si dovesse prevedere un'eccezione nello statuto in queste circostanze, o se il trasferimento fosse da ritenersi nullo in virtù del testo della legge.

I giudici decisero che il compratore non poteva «essere aiutato dall'equità»¹²⁶. Le affermazioni più interessanti sono attribuite da Plowden al *Chief Justice* Sir Robert Catlyn (1510 – ca. 1574), che si riferisce direttamente allo Stagirita:

e su questo punto di equità tutti [i giudici] [...] erano in accordo che Stowel, il richiedente, non doveva essere aiutato in alcun modo dall'equità, perché [la legge] contempla più l'intera umanità che i singoli individui, cioè, ha riguardo più per la pace degli uomini tutti in generale che il caso degli infanti o altre persone private [...]. E Catlyn disse che Aristotele definisce l'equità così: «Aequitas est correctio justae legis qua parte deficit quod generatim lata est». Ma, disse [Catlyn], questa legge qui è speciale, e definisce una certezza temporale in ogni punto, e non è

¹²² Cfr. *DS*, pp. 95-6: «summa iustitia summa iniustitia fit».

¹²³ Cfr. M. Salomoni, *Commentarioli*, cit., p. 12. Si vedano anche gli altri riferimenti in L. Maniscalco, *Equity in Early Modern Legal Scholarship*, cit., pp. 48-49, 57, 68-79.

¹²⁴ Sulle *finis* si veda A.W.B. Simpson, *A History of the Land Law*, II ed., Oxford 1986, pp. 122-125.

¹²⁵ (1489) YB 4 H 7 cap 24; *Stowel v. Lord Zouch* (1569), 1 Plow 353, p. 366; 75 ER 536, p. 556.

¹²⁶ *Stowel v. Lord Zouch*, cit., p. 375; p. 569.

difettosa rispetto al tempo in nessuna sua parte, ragion per cui il tempo che delimita non sarà alterato o esteso dall'equità¹²⁷.

Senza entrare nel merito del ragionamento del giudice, ciò che interessa è che Catlyn identificava chiaramente l'uso dell'*equity* nell'interpretazione con il ricorso alla dottrina Aristotelica. Si intravede anche un effetto sostanziale della teoria sulla decisione: l'argomentazione del *Chief Justice* secondo cui l'intervento dell'equità deve essere giustificato da un qualche difetto nello statuto era un'innovazione senza nessuna base giurisprudenziale, attribuibile interamente alla sua lettura dell'*epieikeia*.

I *Reportes* contengono dunque diverse testimonianze di un rinnovato interesse da parte degli operatori del diritto elisabettiani per l'equità, l'interpretazione e l'*epieikeia* aristotelica, mostrando come già da metà secolo i giudici di *common law* fossero preparati a introdurre un più ampio ruolo per l'equità nelle loro sentenze.

Tuttavia, il testo più significativo in materia di equità all'interno dell'opera non viene da una sentenza o dall'opinione di un giudice, ma dallo stesso raccoglitore. Plowden era solito aggiungere ad alcune relazioni giurisprudenziali una sua personale opinione sui meriti della sentenza e delle varie argomentazioni addotte dalle parti. Tra queste, il commento al caso di *Eyston v. Studd* (1574) prende la forma di un vero e proprio trattato sull'equità, destinato ad avere grande fortuna tra giuristi, avvocati e giudici successivi¹²⁸. Si tratta ancora una volta di una disputa fondiaria. La questione di *equity* concerneva uno statuto che, se letto alla lettera, impediva a una vedova di trasferire a terzi le proprietà del marito defunto, a discapito dei suoi eredi. Il caso in questione concerneva però una proprietà che era appartenuta in origine alla stessa vedova, e che era stata trasferita a nome del marito come mera formalità¹²⁹. La corte decise che lo statuto non poteva applicarsi a questo caso, perché così facendo se ne sarebbe violata l'intenzione. Il commento di Plowden si apre con considerazioni più generali sulla distinzione tra lettera e significato di una norma:

Da questa sentenza e dalla sua ragione il lettore può osservare che non sono le parole della legge, ma il suo senso interno che fanno la legge, e la nostra legge (come tutte le altre) consiste di due parti, cioè del corpo e dell'anima: la lettera della legge è il corpo della legge, e il senso e ragione della legge è l'anima della legge *quia ratio legis est anima legis*. E la legge può paragonarsi a una noce, la quale ha un guscio e un nocciolo dentro, la lettera della legge rappresenta il guscio, e il suo senso il

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Eyston v. Studd* (1574) 2 Plow 459, pp. 465-88; 75 ER 688, pp. 695-700.

¹²⁹ *Ibid.*

nocciolo, ed esattamente come non beneficerei molto della noce se ne usi solo il guscio, così non avrai beneficio dalla legge se ti basi solo sulla lettera, e così come il frutto e il profitto della noce stanno nel nocciolo e non nel guscio, il frutto e profitto della legge consistono nel senso più che nella lettera. E spesso capita che quando conosci la lettera, non conosci il senso, poiché talvolta il senso è più ridotto e ristretto rispetto alla lettera, e a volte è più ampio ed esteso di essa. E l'equità, che in latino si chiama *equitas*, estende o riduce la lettera secondo la sua discrezione, la quale equità è in due modi¹³⁰:

A questo punto il *reporter* distingue l'uso dell'equità nella giurisprudenza inglese in due tipi. Il primo è quello che corregge e impedisce l'applicazione di una legge scritta in senso generale a un caso particolare, e questo lo identifica con l'*epieikeia* aristotelica propriamente detta:

l'una è definita da Aristotele così (la quale è menzionata dal *Chief Justice* Catlyn nel caso di *Stowell*): *equitas est correctio legis generatim latae qua parte deficit*, o, come il passo è spiegato da Perionius: *Equitas est correctio quaedam legi adhibita, quia ab ea abest aliquid propter generalem sine exceptione comprehensionem*, ed entrambe queste definizioni portano alla medesima cosa. E questa correzione delle parole generali è molto usata nel diritto inglese; come quanto uno statuto ordina che chiunque faccia una determinata cosa sia dichiarato felloso (*felon*), e punito con la morte, e tuttavia se commette l'atto un uomo *non sanae memoriae* o un infante di età così tenera da non avere discernimento, allora non saranno dichiarati felloso, e non saranno messi a morte. [...] Così che in questo caso le parole generali della legge sono corrette e circoscritte dall'equità [...] che alcuni chiamano *epichaia*, la quale spesso inserisce un'eccezione nella generalità del testo per una causa ragionevole [...]. Questo perché (come dice Aristotele), *cum de toto genere lex dicit, atque aliquid iis in rebus contra generalem legis comprehensionem existit, tum percomode accidit ut qua parte scriptor legis aliquid praetermiserit ac peccaverit omnino, ac semel locutus, id quod praetermissum sit corrigatur, quod etiam legislator, si adesset, admoneret, etiamsi jam legem tulisset*. E l'esperienza mostra che nessun legislatore può prevedere tutte le cose che possono succedere, e quindi è appropriato che se vi è un qualche difetto nella legge, che sia riformato dall'equità, la quale non è parte della legge, ma una virtù morale che corregge la legge. *Nam dirigens et directum sunt diversa, et sic equitas sive epichaia non jus legitimum est, sed juris legitimi emendatio, et iustitiae directio*. [...] Da ciò il lettore può osservare qual cosa conveniente sia l'equità, e i saggi giudici della nostra legge meritano grande encomio per averne fatto uso laddove le parole della legge sono rigorose, perché così facendo hanno ammorbidito la severità del testo, e hanno reso la legge tollerabile¹³¹.

¹³⁰ Ivi, pp. 465; 695-696.

¹³¹ Ivi, pp. 465-467; 696-698.

Per dare una base giurisprudenziale all'uso dell'*epieikeia*, Plowden cita una serie di esempi da una casistica disparata che il riferimento ad Aristotele poteva adesso comporre intorno alla medesima *ratio*¹³².

Il secondo tipo di equità comprende invece la lunga tradizione di riferimenti all'*equity of the statute*, quei casi in cui uno statuto veniva esteso da un caso ad un altro non coperto dalle sue parole. Per Plowden si tratta di un significato di equità diverso da quello aristotelico:

L'altro tipo di equità è molto diverso dal primo, ed è in realtà di effetto contrario, lo si potrebbe definire così: *Equitas est verborum legis directio efficacius, cum una res solummodo legis cavetur verbis, ut omnis alia in aequali genere eisdem caveatur verbis*. E questa definizione sembra accordarsi con quella di Bracton, che è così: «*Equitas est rerum convenientia quae in paribus causis paria desiderat jura, et omnia bene coaequiparet [sic], et dicitur equitas quasi aequalitas*». Così che quando le parole di uno statuto disciplinano una cosa, disciplinano anche tutte le altre cose che sono dello stesso grado. [...] E così vi sono un numero infinito di casi nella nostra legge che sono di grado uguale ad altri disciplinati dagli statuti, e che l'equità può ricondurre nell'ambito di quegli statuti. E da ciò appare che vi è una grande differenza tra queste due equità, l'una restringe la lettera, l'altra la allarga, l'una la riduce, e l'altra l'amplifica, l'una sottrae dalla lettera, l'altra aggiunge ad essa¹³³.

L'unione di queste due equità, dell'*epieikeia* restrittiva della legge con l'*aequitas* estensiva permette a Plowden di tornare sul punto generale da cui era partito:

Così, un uomo non dovrebbe soffermarsi solo sulla lettera, *nam qui haeret in litera, haeret in cortice*, ma dovrebbe basarsi sul senso, il quale è temperato e guidato dall'equità, e da lì estrarre il frutto della legge. [...] E per capire correttamente se la lettera dello statuto vada ristretta o estesa dall'equità, un buon modo è, quando si fa uso di uno statuto, immaginarsi che il legislatore sia presente, e che gli si sia posta la domanda che si vuole risolvere riguardo l'equità, allora bisogna dare a se stessi la stessa risposta che si immagina egli avrebbe dato se fosse stato presente. [...] E se il legislatore avrebbe seguito l'equità a discapito delle parole della legge, (come Aristotele dice che avrebbe fatto, perché dice *quod etiam legislator, si adesset, admoneret, etiamsi jam legem tulisset*) allora puoi tranquillamente fare lo stesso, poiché quando non fai più di ciò che il legislatore stesso avrebbe fatto, non agisci contro la legge, ma in conformità con essa. [...] E il mio suggerimento per lo studente è che quando gli si presenta un qualche dubbio su uno statuto, dovrà avere queste due equità pronte in mente, e seguire le istruzioni date più sopra, e troverà grande luce e assistenza da queste, come ho fatto io fino ad ora¹³⁴.

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ivi*, p. 467; 698.

¹³⁴ *Ivi*, p. 466; 698.

Non sorprende che a questo punto Plowden reiteri il principio, già accettato da diversi giudici dalla metà del secolo, ma qui inserito all'interno di un apparato teorico più consistente, che la natura penale o meno dello statuto non può fare differenza per quanto concerne l'intervento dell'equità, che è un principio indispensabile all'applicazione corretta di qualsiasi statuto:

E se fosse detto che la legge è penale in questo caso, a questo bisogna rispondere che [...] l'equità non conosce la differenza tra leggi penali e altre, poiché l'intenzione (che è la sola cosa considerata dall'equità, come può apparire a ciascuno che faccia uso dei metodi d'indagine per domanda e risposta sopraindicati) deve essere seguita e presa per legge tanto nelle leggi penali che nelle altre¹³⁵.

La funzione che Plowden attribuisce all'equità è molto simile a quella che si andava diffondendo negli scritti di diritto civile in tutta Europa intorno allo stesso periodo, un'equità rivolta verso il diritto tutto e, come lo aveva anticipato Thomas More qualche decennio prima, che poteva rendere la *common law* autonoma dagli interventi della *Chancery*¹³⁶. Non è impossibile che l'analisi di Plowden derivasse direttamente da un contatto con le fonti di diritto civile: il riferimento alla metafora del guscio e del nocciolo per identificare rispettivamente le parole e lo spirito del diritto e le citazioni delle massime giuridiche «qui haeret in litera haeret in cortice» e «ratio legis est anima legis» sono riconducibili al diritto comune. Sebbene il numero di fonti civilistiche in uso da giudici e avvocati inglesi fosse in aumento già dall'inizio del XVI secolo¹³⁷, si sa troppo poco dell'educazione e della formazione specifica dell'autore dei *Reportes* per sapere se egli avesse acquisito autonomamente queste massime di diritto civile o se le avesse conosciute tramite qualche altra fonte. Quel che è certo è che l'analisi di Plowden fu tra le più originali della dottrina giuridica inglese in materia di equità: confrontato con la discrepanza tra la prassi medievale dell'*equity of the statute* e i molteplici riferimenti all'equità dei tribunali di età moderna ispirati alla concezione più ampia di *epieikeia*, trovò la soluzione nell'operare una distinzione, e ricondurre la vecchia *equity of the statute* ad una sola parte di una teoria di più ampio respiro.

¹³⁵ Ivi, pp. 467-468; 698-699.

¹³⁶ Cfr. n. 73 *supra*.

¹³⁷ Tra i numerosi studi sul punto si ricordano W.S. Holdsworth, *The Reception of Roman Law in the Sixteenth Century*, in «The Law Quarterly Review» XXVI (1911), pp. 387-398; XXVII (1912), pp. 131-147; D. Seipp, *Canon Law and Civil Law in the Common Law Courts Before 1600*, in «Oxford Journal of Legal Studies», XIII (1993), pp. 388-420; P. Stein, *Continental Influences on English Legal Thought, 1600-1900*, in B. Paradisi (cur.), *La Formazione Storica del Diritto Moderno in Europa*, Firenze 1977, pp. 1105-1125, 1107.

Se vi fosse già tra i giuristi inglesi un interesse diffuso per l'equità a partire dalla seconda metà del Cinquecento, o se quest'impressione derivi dagli interessi particolari di Plowden rimane, come si è detto, contestabile: né prima né dopo la pubblicazione dei *Reportes* un'altra raccolta giurisprudenziale arriverà a descrivere usi dell'equità da parte di giudici e avvocati tanto creativi quanto quelli che si trovano nelle relazioni da cui abbiamo citato¹³⁸. Tra le poche altre menzioni dell'*epieikeia* nel periodo elisabettiano rientrano due *reports* di William Fleetwood (già menzionato in qualità di autore di un trattato sull'interpretazione degli statuti¹³⁹) traditi solo manoscritti, nei quali il reporter descriveva come i giudici avessero esposto un certo statuto «epicarie» o «secondo l'*epieikeia* o l'equità, a volte abbreviandoli, a volte ampliandone il testo»¹⁴⁰. Per quanto riguarda i casi giurisprudenziali a stampa, bisognerà attendere l'inizio del Seicento per avere un'altra menzione dell'*epieikeia*, quando in *The Duke of Lenox* i giudici si riferirono proprio al commentario di Plowden in *Eyston* per spiegare che uno statuto dovrebbe estendersi anche «a una cosa che non è in *rerum natura* al momento dell'emanazione dello statuto [...] perché come possono gli autori degli statuti prevenire tutti i mali? [...] Aristotele nell'*[Etica, libro 5, cap. 10]* dice che *Aequitas est correctio legis generatim late, qua parte deficit*»¹⁴¹.

I *Reportes* di Plowden diventarono presto un punto di riferimento fondamentale per la dottrina giuridica inglese, in particolare per i giuristi interessati al legame tra equità e interpretazione. Quando il *chancellor* più influente dell'età giacobina, Sir Thomas Egerton (1540-1617), fece la propria copia privata del trattato sull'interpretazione di Fleetwood – un trattato, come abbiamo visto, che si atteneva strettamente all'ortodossia medievale – lo annotò con diversi riferimenti alla casistica riportata da Plowden per chiarirne il significato in vari punti; all'affermazione di Fleetwood secondo cui «a volte gli statuti sono presi secondo l'equità più che secondo le parole» aggiunse in calce un riferimento al caso di *Stowell*: «Aristoteles [*Ethica Nicomachea*, V, 10]: “*Equitas est correctio iuste legis*

¹³⁸ I casi che discutono l'equità dello statuto per il periodo 1520-1579 riguardano semplicemente l'estensione di uno statuto a un caso non contemplato dalle sue parole, in linea con l'ortodossia medievale. Si vedano ad esempio *Putbury v. Trevilian* (1556) 2 Dyer 142; *Anon* (1559) Jenk 221; *Austen v. Baker* (1560) 2 Dyer 201; *Anon* (1561) Jenk 226; *Dame Dennis's Case* (1565) 2 Dyer 248; *Anon* (1571) 3 Dyer 319; *Anon* (1576) 2 Leo 9; (1580) Broke's New Cases 97; *Borough and Holcroft's Case* (1578) 2 Leo 16.

¹³⁹ Cfr. n. 90 *supra*.

¹⁴⁰ *Buttell v. Wilford* (ca. 1580), BL MS. Harley 4717, f. 159r; *Norris v. Alsop* (1586) BL MS. Harley 1331, f. 14r; BL MS. Add. 35944, f. 2r.

¹⁴¹ *The Duke of Lenox* (1609) 2 Brownl 301, p. 306; 123 ER 954, p. 957. Si vedano anche per il periodo successivo *Le Residue del Case* (1620) 2 Rolle 174, p. 175; 81 ER 733, p. 734; *Ferrers v Fryer* (1621) Benloe 100; 73 ER 971.

qua parte deficit, quando generatim lata est'»¹⁴². Ma l'influenza di Plowden si ritrova anche in trattati di natura più generale come il *Laniers Logicke* (1588) di Abraham Fraunce (ca. 1558/1560-ca. 1592/1593), che si riferisce all'analisi dell'equità dei *Reportes* per illustrare vari esempi di argomentazione giuridica¹⁴³.

L'impatto più duraturo dei *Reportes* fu senza dubbio quello che ebbe sui glosari e dizionari giuridici, e questi furono a loro volta il motore principale della diffusione delle opinioni di Plowden nella cultura giuridica del tempo. Il primo dizionario stampato di diritto inglese, la *Exposiciones Terminorum* (1527) di John Rastell (1475-1536), non conteneva alcuna voce relativa all'equità¹⁴⁴. Nel 1579 il volume venne ampliato con oltre 100 nuovi lemmi da un editore sconosciuto che ne cambiò il titolo in *An Exposition of Certaine [...] Terms of the Laws of this Realm*¹⁴⁵, e in quell'occasione venne inserita una voce per «equitie» interamente derivata dal commentario di Plowden al caso di *Eyston*. Le varie edizioni di *Terms of the Laws* continuarono a riportare fedelmente le parole di Plowden fino all'ultima, la trentesima, del 1742, nonostante l'equità avesse acquisito un significato diverso ormai da decenni¹⁴⁶. L'unica alternativa all'opera di Rastell nel suo genere, il *The Interpreter* (1607) di John Cowell (1554-1611), non conteneva inizialmente alcuna voce relativa all'equità, e quando la voce per «equity» venne aggiunta in occasione della ristampa del 1672 a cura di Thomas Manley (1628 - ca. 1676), l'editore aggiunse lo stesso riferimento a Plowden, che rimase immutato fino all'ultima edizione del 1727¹⁴⁷. Plowden rimarrà la fonte principale dei testi

¹⁴² S.E. Thorne (cur.), *A Discourse upon the Exposition and Understanding of Statutes*, cit., p. 141, n. 114.

¹⁴³ A. Fraunce, *The Lanier's Logicke*, London 1588, ff. 48rv, 73v.

¹⁴⁴ J.H. Baker, *John Rastell and the Terms of the Law*, in J.H. Baker (cur.), *Collected Papers in English Legal History*, Cambridge 2014, V, pp. 719-31. Sopravvivono manoscritti più antichi che fornivano elenchi alfabetici di termini giuridici inglesi ma nessuno conteneva una voce per *aequitas* o *equity*. Cfr. J.D. Cowley, *A Bibliography of Abridgments, Digests, Dictionaries and Indexes of English Law to the Year 1800*, London 1932, pp. lxxix-lxxxii.

¹⁴⁵ Forse da Lawrence Twine (1564-1588), cfr. J.H. Baker, *John Rastell and the Terms of the Law*, cit., p. 718, n. 38.

¹⁴⁶ Si confronti J. Rastell, *An exposition of certaine difficult and obscure words and terms of the lawes of this Realme*, London 1579, ff. 75r-80v con Id., *Les termes de la ley: or, Certain difficult and obscure Words and Terms of the Common and Statute Laws of this Realm*, London 1749, pp. 303-304.

¹⁴⁷ Si confrontino J. Cowell, *The Interpreter*, London 1607; Id., [Nomothetes]. *The Interpreter*, London 1672, s. v. *Equity, Equitas*, [f. 52r]; Id., *A Law Dictionary or The Interpreter*, London 1727, s. v. *Equity, Equitas* [f. 86v]. La medesima tendenza caratterizzò anche i due principali testi della generazione successiva: E. Leigh (1603-1671), *A Philologicall Commentary, or, An Illustration of the most Obvious and Useful Words in the Law*, London 1652, s. v. *equity*, pp. 83-4; T. Blount (1618-1679), [Nomo-lexicon]. *A Law-dictionary*, London 1670, s. v. *equity (equitas)*, [f. 60r]. Si veda anche J.D. Cowley, *A Bibliography of Abridgments*, cit., pp. lxxxvii-lxxxix.

lessicografici fino al 1782, quando il *New and Complete Law Dictionary* (1764) di Timothy Cunningham († 1789), in una nuova edizione aggiungerà, dopo il consueto riferimento a Plowden, una discussione sulle corti di equità¹⁴⁸.

5. *Equità e interpretazione nella trattatistica tra Cinque e Seicento*

La grande diffusione e popolarità degli scritti di Plowden nella cultura giuridica inglese di età moderna aveva aperto, tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Seicento, una fase di intenso interesse per il ruolo dell'equità nell'interpretazione negli scritti giuridici inglesi. Uno tra i primi esempi si trova nel *Treatise concerning Statutes* (ca. 1590), opera attribuita con qualche incertezza a Sir Christopher Hatton (1540-1591)¹⁴⁹. Il quinto capitolo dell'opera intitolato «sull'interpretazione degli statuti secondo l'equità» raccoglie diversi esempi dalla giurisprudenza di interpretazioni restrittive ed estensive degli statuti ricollegandoli all'*epieikeia*¹⁵⁰, per poi affermare riferendosi a Saint German:

Tutti gli statuti possono essere spiegati con l'equità fin dove arriva l'*Epicaia*, cioè un'eccezione della legge di Dio e della legge della ragione dalle parole generali della legge dell'uomo¹⁵¹.

La messa a fuoco del concetto aristotelico come perno dell'interpretazione del diritto apriva le porte a un contatto esplicito con la cultura umanistica europea in materia di equità. L'esempio più evidente si ritrova nella *Direction or preparative to the study of the law* (1600) di William Fulbecke (1559/60-1616), un testo fortemente ispirato dalle opere di diritto comune e dalla retorica¹⁵², e in cui

¹⁴⁸ G. Jacob, *New Law-Dictionary*, London 1782, s. v. *equity*, [pp. 322-324]. Prima di allora anche quest'opera riportava solo Plowden, cfr. T. Cunningham, *New and Complete Law Dictionary*, London 1764, s. v. *equity*.

¹⁴⁹ [C. Hatton?], *A Treatise Concerning Statutes or Acts of Parliament*, London, 1677 [ca. 1590], pp. 31-62. Cfr. S.E. Thorne (cur.), *A Discourse upon the Exposition and Understanding of Statutes*, cit., p. 10. Sull'attribuzione a Hatton e la data si veda J.H. Baker, *English Law under Two Elizabeths*, cit., p. 99.

¹⁵⁰ [C. Hatton?], *A Treatise Concerning Statutes*, cit., pp. 31-62, 41, 45.

¹⁵¹ Ivi, p. 31.

¹⁵² W. Fulbecke, *Direction or Preparative to the Study of the Law*, London 1600. Sull'uso di fonti di diritto civile e di retorica da parte di Fulbecke cfr. D.J. Ibbetson, *Authority and Precedent*, in M. Godfrey (cur.), *Law and Authority in British Legal History. 1200-1900*, Cambridge 2016, pp. 60-84, 74; J. McCunn, 'An art obscured with difficult cases': *Interpretation and rhetoric in Fulbecke's direction*, in S. Turenne (cur.), *Reasons and Context in Comparative Law: Essays in Honour of John Bell*, Cambridge 2023, pp. 94-122.

L'autore discuteva di equità e rigore in termini che rispecchiavano perfettamente la discussione che ne facevano i civilisti europei contemporanei. L'ottavo capitolo del libro trattava del problema dell'interpretazione: «le parole e i termini usati nei libri di diritto devono essere intesi e applicati come la legge li espone e li concepisce». Per affrontare questo problema, Fulbecke distingueva tra lo *ius merum*, che è «quella legge che non considera né si mischia con le circostanze, ma arriva ad una conclusione rigorosa su cose fatte senza ulteriori esami di come o perché siano state fatte», e la legge che è *ius aequum et bonum*, spiegando che

La legge definita *aequum & bonum* è quella che interpreta, emenda e mitiga con mitezza i discorsi duri e rigorosi e le censure delle altre leggi; e talvolta è acuta e severa, quando le altre leggi sono negligenti e conniventi¹⁵³.

L'affermazione di Fulbecke, secondo il quale l'equità è una forza ermeneutica che può addolcire o inasprire una norma secondo le circostanze, così come anche il suo uso dell'endiadi *aequum et bonum*, richiamano quelle dei giuristi umanisti considerate in precedenza¹⁵⁴.

Questo periodo di interesse per l'*epieikeia* raggiunse il suo apice con l'aprirsi dell'era giacobina, quando, nello spazio di meno di cinque anni, tre opere vennero pubblicate rispettivamente da Edward Hake (fl. 1564-1604), William Perkins (1558-1602) e Thomas Ashe (ca. 1556-1618), tutte e tre con lo stesso titolo: *Epieikeia*¹⁵⁵.

L'*Epieikeia* di Hake fu scritta qualche tempo prima, tra il 1587 e il 1591, ma presentata al re James I (1566-1625) solo nel 1604¹⁵⁶. Circolò solo in forma manoscritta, e conobbe quindi la diffusione più limitata delle tre. Fu anche però quella più articolata e di più ampio respiro teorico. È un'opera scritta in forma di dialogo e divisa in tre parti, la prima dedicata alla natura dell'equità in generale, la seconda all'equità in relazione con la *common law*, e la terza all'equità nella *Chancery*. Nella sezione dedicata al ruolo dell'equità nella *common law*, Hake apre citando direttamente da Mario Salomoni: «Aequitas est perfecta ratio quae leges et omne scriptum dictumque interpretatur, emendat, ex qua ius manat quod

¹⁵³ W. Fulbecke, *Direction or Preparative to the Study of the Law*, cit., p. 62.

¹⁵⁴ Cfr. nn. 43-44 *supra*.

¹⁵⁵ E. Hake, *Epieikeia*, in D.E.C. Yale (cur.), *Epieikeia. A Dialogue on Equity in Three Parts*. New Haven (CT) 1953; W. Perkins, [*Epieikeia*]: or, *A Treatise of Christian Equitie and moderation*, Cambridge 1604; T. Ashe, *Epieikeia: Et Table generall a les Annales del Ley*, London 1608.

¹⁵⁶ L.A. Knafla, *Hake, Edward (fl. 1564-1604), lawyer and satirist*, in ODNB, *ad nomen*. Si veda anche l'analisi del testo di Hake nel saggio di prossima pubblicazione: J. McCunn, *Concepts of equity in Hake's Epieikeia*, in D.A Foster – C. Mitchell (curr.), *Essays on the History of Equity*, Oxford [2025].

bonum et aequum dicitur nullo scripto comprehensum, sed in sola vera ratione consistens». Ma è chiaro che Hake era ben conscio che stava prendendo piede una visione alternativa dell'equità in quel tempo:

Hake. [...] Per prima cosa devo ricordarvi che, per ciò che concerne l'equità nella *common law* (della quale mi accingo a parlare), è stato già dibattuto tra noi che quando si dice «non c'è rimedio per questo o quell'affare nella *common law*, ma bisogna cercare un rimedio nell'equità» non si intende dire che la *common law* è senza equità, o che l'equità e la *common law* sono cose distinte e separate l'una dall'altra. [...] E dunque per spiegare e mostrare il vero senso della frase [...] bisogna capire che con equità qui si intende l'equità della *Chancery*¹⁵⁷.

Non per nulla lo stesso Hake dedica tutta la terza parte della sua opera proprio a quest'ultimo significato di equità¹⁵⁸. Tornando al ruolo dell'equità nella *common law*, il trattatello di Hake è lungo e dispersivo. Descrive l'equità come una forza che permea tutto il diritto, responsabile di un processo storico nel quale la legge evolve diventando man mano più equa attraverso progressive correzioni ed emendamenti: si tratta di un approccio all'equità rintracciabile nel secolo precedente tra i trattati di giuristi luterani come Melantone, fonte citata molto spesso nell'opera, e Johannes Oldendorp (ca. 1486-1567)¹⁵⁹. In conseguenza di questa analisi così generale, Hake affronta il concreto ruolo ermeneutico dell'equità in maniera molto superficiale, attraverso una collezione di citazioni tratte da fonti sparse e a volte in contraddizione tra loro. Ad esempio, vengono citate le descrizioni di equità nel senso di *epieikeia* dai *Reportes* di Plowden insieme a citazioni dalla giurisprudenza medievale secondo cui «uno statuto penale non può essere preso in considerazione dall'equità», e l'equità «non può restringere la *common law*», due argomentazioni apparentemente incompatibili con la sua tesi più generale¹⁶⁰.

Hepieikeia (1604) di Perkins è invece un trattato teologico che affronta l'equità dal punto di vista della filosofia morale¹⁶¹. Perkins distingue una «equità

¹⁵⁷ E. Hake, *Epieikeia*, cit., pp. 46-47.

¹⁵⁸ Cfr. Ivi, pp. 119-152. Fu una sezione aggiunta dall'autore in vista della presentazione dell'opera a James I, e che rappresentava le *courts of equity* come tribunali che esercitano il potere assoluto del sovrano, in linea con le argomentazioni di altri testi contemporanei su cui cfr. n. 169 *infra*. Cfr. L.A. Knafla, *Hake, Edward (fl. 1564-1604), lawyer and satirist*, cit.

¹⁵⁹ Cfr. E. Hake, *Epieikeia*, cit., pp. 14-15, 55-57. Si vedano le analisi dei due autori luterani in L. Maniscalco, *Equity in Early Modern Legal Scholarship*, cit., pp. 67-85

¹⁶⁰ Cfr. E. Hake, *Epieikeia*, cit., pp. 88-91.

¹⁶¹ Per un approfondimento su Perkins si veda P.H. Sedgwick, *The Origins of Anglican Moral Theology*, Leiden 2018, pp. 177-211; le sue opinioni sull'equità sono discusse anche in D.R. Klinck, *Conscience, Equity and the Court of Chancery in Early Modern England*, London-New York

privata», che gli individui devono esercitare nella loro vita quotidiana, da quella pubblica: «che viene praticata nelle riunioni e nelle assemblee pubbliche degli uomini, come nelle Corti di giustizia, nelle Assise, nelle Sessioni, nei Consigli, nei Parlamenti e simili»¹⁶². L'equità pubblica è considerata attraverso una visione molto generale che comprende l'esecuzione, la creazione, e l'amministrazione delle leggi da parte dei giudici. Il ruolo dell'equità nei tribunali si estende secondo l'autore a tutti i doveri giudiziari nell'approccio alla legge, ma ne viene trattato anche l'aspetto che interessa più da vicino l'interpretazione:

Nelle leggi della cosa pubblica, due cose devono essere considerate, la visione delle quali metterà meglio in luce la conoscenza perfetta di cosa sia l'equità pubblica. Queste sono (i) l'estremismo della legge. (ii) la mitigazione della legge. Entrambe queste sono messe in mano al magistrato da Dio stesso, così che vengano ordinate secondo la sua discrezione, e come lo richiedono le circostanze. [...]. Di estremismo della legge si parla quando una legge umana è ordinata ed eseguita rettamente e precisamente, secondo il suo senso letterale e la stretta forma delle sue parole, e il più esatto significato che può essere estratto dalle parole, senza alcun tipo di allentamento quando ve ne sia buona e conveniente causa, avendo riguardo della persona che la offende. [...] Ora questo estremismo della legge è tanto distante dalla giustizia dal corrispondere a una semplice ingiustizia. E in questo senso è vero il proverbio *summum ius summa iniuria*; cioè, l'estremo diritto è l'estrema ingiuria. [...] Ora, a parte questo, v'è una seconda cosa nella mano del magistrato, cioè la moderazione, distensione o mitigazione di tale estremismo [...] e ciò avviene quando il senso più stretto della legge non viene ordinato, e la punizione prescritta dalla legge viene moderata o ridotta o rinviata o (forse) rimessa, per una buona e sufficiente ragione, e in quei casi di cui la legge non parla direttamente, e ai quali il legislatore non voleva indirizzarla. [...] Ma ecco per evitare che questa moderazione e mitigazione delle leggi umane (che è la pratica dell'equità pubblica) giri a vantaggio dei malfattori, all'abolizione delle leggi, o al disprezzo e indebolimento dell'autorità (di cui vi sarebbe ben poca necessità in questi giorni), dobbiamo dunque ora ricordare questo avvertimento: che non vi può essere mitigazione se non onesta, benefica e conveniente. Se uno dovesse chiedere: quando si da questo caso? Io rispondo in tre casi: Primo, quando la mitigazione è consona alla legge della natura. Secondo, quando è consona alla legge morale o a qualsiasi parte della scrittura. Terzo, quando una legge inferiore è revocata o annullata da una più alta¹⁶³.

Nella sua analisi dell'equità pubblica, il testo di Perkins mette insieme il ruolo dell'equità nella moderazione delle leggi da parte dei giudici con la necessità di una base morale teologica per quell'esercizio, fondata su di una legge superiore, naturale o divina.

2010, pp. 142-144.

¹⁶² W. Perkins, [*Epieikeia*], cit., pp. 6-32.

¹⁶³ Ivi, pp. 6, 8-11, 14.

La terza opera, l'*Epieikeia* (1608) di Ashe, è un testo abbastanza singolare. A differenza delle opere di Hake e Perkins, dichiara in apertura di volersi occupare esclusivamente del ruolo dell'equità nell'interpretazione degli statuti. La prefazione è un saggio erudito sulla giurisprudenza equitativa, con un'ampia gamma di citazioni che includono non solo i consueti riferimenti a Plowden¹⁶⁴ ma anche alla teologia¹⁶⁵, al diritto canonico¹⁶⁶, e al diritto civile e romano in generale¹⁶⁷. Ashe riporta anche la traduzione peculiarmente umanistica di *epieikeia* come *aequum et bonum*, che in inglese viene resa da lui come «equall and just», o «good and equall»¹⁶⁸, ed è il trattato inglese che più si avvicina, almeno in superficie, ai trattati sull'equità del coevo diritto civile. Tuttavia, analizzando più da vicino il lavoro di Ashe, diventa evidente che l'insieme di citazioni addotte è di natura principalmente ornamentale: sono perlopiù tratte, citate fuori dal contesto, e senza tener conto della loro rilevanza per la discussione generale. Inoltre, appena superata la prefazione, il resto dell'opera non contiene alcuna analisi dottrinale sostanziale relativa all'equità o all'interpretazione. Presenta invece venti titoli, ognuno su un certo modo in cui l'equità può estendere uno statuto da un caso all'altro, cioè rispetto alle persone, alle cose, alle azioni, e così via, presentando sotto ogni titolo un indice di statuti e di casi giurisprudenziali tratti da *yearbooks* e *reports* contemporanei, senza alcun commentario da parte dell'autore che tenti di ricondurli alla teoria dell'equità o dell'*epieikeia* esposta nella prefazione. L'opera è dunque di dubbio valore tanto pratico che teorico, ma rimane significativa per illustrare il successo di cui la nozione di *epieikeia* godeva durante questo periodo come elemento aggregante della trattatistica in materia di interpretazione.

All'aprirsi dell'età giacobina l'idea che l'*epieikeia* dovesse giocare un ruolo nel guidare l'interpretazione del diritto da parte delle corti di *common law* era dunque all'apice della sua diffusione e accettazione. Questo permette di riconnettere la storia dello sviluppo del concetto di equità in Inghilterra con il suo sviluppo nel resto d'Europa, come parte di un vivace movimento intellettuale che aveva rimesso al centro dell'attenzione l'ermeneutica giuridica e ne investigava i fondamenti teorici e filosofici. Risulta anche evidente che la moderna

¹⁶⁴ T. Ashe, *Epieikeia*, cit., [pp. x-xi]. L'opera non presenta una paginazione completa, i primi due fogli sono segnati rispettivamente «iii» e «iiii».

¹⁶⁵ Soprattutto attraverso Saint German. Ivi, [pp. viii-ix, xii].

¹⁶⁶ Ivi, [pp. viii, x].

¹⁶⁷ Ivi, [pp. viii-ix, xiii]. Si tratta probabilmente di citazioni di seconda mano derivanti dalle fonti giuridiche citate nel commento all'*Etica* di I. Magirus (ca. 1560-1596), *Corona Virtutum Moralium*, Francofurti 1601, si vedano ad esempio i riferimenti alle pp. 548-553.

¹⁶⁸ T. Ashe, *Epieikeia*, cit., [p. vii].

accezione di *equity*, legata alla giurisdizione della *Chancery* e a quella delle altre corti di equità, non conobbe un successo immediato, né fu da subito quella dominante. Il passaggio dall'uno all'altro approccio teorico avvenne nel corso dei decenni successivi.

6. *Il declino del ruolo ermeneutico dell'equità*

La pubblicazione dell'opera di Ashe segna l'inizio della fine per l'ondata di interesse che, da Plowden in poi, la dottrina inglese aveva portato per l'*equity* in relazione all'interpretazione. Già i trattati di Hake e dello stesso Ashe contengono riferimenti a quella che sarebbe di lì a poco diventata l'unica accezione di *equity* recepita in Inghilterra, quella cioè che la legava alla giurisdizione della *Court of Chancery* e delle altre cosiddette corti di equità. Questa teoria, di cui si è già considerata l'origine in Saint German, aveva cominciato a farsi strada a partire dalla fine del XVI secolo. Le pubblicazioni più significative in questo senso furono i due volumi della *Symbolaeography* (1590-1594) di William West (ca. 1548-1598) e l'*Archeion* di William Lambarde (1536-1601), completato nel 1591, ma pubblicato solo nel 1635¹⁶⁹.

La competizione delle due teorie intorno alla fine del Cinquecento aveva portato alcuni autori ad esprimere una certa confusione su quale fosse la natura dell'equità. Secondo l'anonimo scrittore di un trattato sull'equità intitolato *On Equitie* redatto intorno alla fine del XVI secolo: «non c'è nulla di più usuale del nome di equità e non c'è nulla di più oscuro e difficile della materia stessa»¹⁷⁰. L'autore era chiaramente consapevole della funzione interpretativa dell'equità, citando una serie di civilisti sul punto e deducendone che:

L'intero potere e la forza dell'equità possono essere ridotti a queste tre proprietà o effetti generali (i) mantenere il vero intento e significato della legge contro le parole e la lettera della stessa; (ii) considerare e soppesare le circostanze particolari di ogni

¹⁶⁹ W. West, *Symbolaeography*, London 1590-1594; W. Lambarde, *Archeion, or, A Discourse Upon the High Courts of Justice in England*, London 1635, rist. Cambridge 1957. Per l'influenza delle due opere sullo sviluppo dell'*equity* cfr. D.J. Ibbetson, *A House Built on Sand*, cit., pp. 66-71. Sull'opera di West cfr. E. Poole, *West's Symbolaeography: An Elizabethan Formulary*, in J.A. Guy – H. Beale (curr.), *Law and Social Change in British History*, London 1984. L'opera di Lambarde si inseriva, insieme alla terza parte di quella di Hake, in un filone teorico che tentava di spiegare la giurisdizione di equità sulla base della prerogativa regia, tentando di assecondare le tendenze assolutistiche di James I. Sul punto e sull'influenza delle teorie di Jean Bodin su questa teoria della *Chancery* si veda I. Williams, *Developing a Prerogative Theory for the Chancery: The French Connection*, in M. Gofrey (cur.), *Law and Authority*, cit., pp. 33-59.

¹⁷⁰ Cambridge University Library MS Gg 2.31, ff. 12-17, 12r. Il manoscritto è datato e discusso in D.J. Ibbetson, *A House Built on Sand*, cit., pp. 68-69.

azione e non limitarsi a considerare i termini generali della legge; (iii) provvedere ai difetti e agli inconvenienti che possono verificarsi in contrasto con lo scopo e le aspettative del legislatore¹⁷¹.

Spiegando il ruolo del giudice in relazione all'equità diceva:

La forza e la natura dell'equità appaiono meglio se si considera diligentemente la differenza con il diritto civile, perché in questo, cioè in *stricti iuris actionibus*, il giudice era sempre costretto a una forma rigorosa e necessaria di procedere, dalla quale non era lecito per lui *nec latum quidem unguem discedere*, qualunque ragione o coscienza potesse muoverlo in senso contrario. Ma in *bonae fidei iudiciis* [...] il pretore gli concesse la libertà *indicandis facultatem iuxta id quod sibi bonum et aequum visum fuerit*¹⁷².

Alla fine di questo paragrafo l'autore aveva aggiunto a margine «Chancery», indicando forse il tribunale che riteneva responsabile di formulare quei *bonae fidei iudiciis* e quindi di realizzare l'adeguamento del diritto all'equità¹⁷³.

Le opere che continuarono ad occuparsi di equità in relazione alla *common law* durante il corso del Seicento sono poco numerose. La *Nomotexnia* (1613) di Henry Finch (ca. 1558-1625) accennava in un breve passo all'equità come *epieikeia*, accostando le parole di Plowden in *Eyston v. Studd* a quelle di Aristotele. Un secondo riferimento si trova negli *Institutes* di Edward Coke (1552-1634), dove l'equità viene descritta come

una costruzione fatta dai giudici, affinché i casi fuori dalla lettera di uno statuto ma che soffrono dello stesso difetto (*mischief*) o causa per la quale fu fatto lo statuto, rientrino nello stesso rimedio previsto dallo statuto: E la ragione di ciò è che il legislatore non poteva stabilire tutti i casi in termini espliciti¹⁷⁴.

A sostegno, Coke cita diversi autori dalla tradizione di diritto civile tra cui la descrizione dell'equità di Salomoni¹⁷⁵.

Un altro riferimento si trova nel *The English Lawyer* (1631), opera postuma di Sir John Doddridge (1555-1628)¹⁷⁶. Doddridge tratta l'equità in termini aristotelici, affermando che è impossibile per un legislatore stabilire una norma che

¹⁷¹ Ivi, ff. 13v-14r. Tra gli autori di diritto civile vengono citati Baldo, Diego de Covarrubias (1512-1577), François Douaren, Johannes Oldendorp, e Ulrich Zasius (1461-1535).

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ Su questo si veda D.J. Ibbetson, *A House Built on Sand*, cit., p. 69.

¹⁷⁴ E. Coke, *The First Part of the Institutes of the Lawes of England*, London 1628, f. 24v.

¹⁷⁵ *Ibidem.*

¹⁷⁶ H. Finch, *Nomote[ch]nia: Cestascavoir, un Description del Common Leys Dangleterre Solonque les Rules del Art*, London 1613, pp. 14-15.

non fallisca in qualche caso particolare:

E dunque gli ordinatori e interpreti del diritto, si occupano piuttosto delle cose che capitano spesso; e non delle circostanze particolari, per le quali, anche se volessero, non sarebbero in grado di provvedere con alcun diritto positivo. E in ragione di questo permettono che le regole, gli assiomi e le proposizioni della *common law* [...] siano limitati da eccezioni, fondate su due cause. L'una è l'equità, l'altra è una eventuale altra regola o fonte del diritto la quale sembri contraria alla fonte o regola proposta, in qual caso, per ragioni di conformità e affinché non siano permesse assurdità o contraddizioni, vengono stabilite alcune eccezioni che non solo uniscono e collegano la ragione di una regola all'altra, ma attraverso le loro equità temperano il rigore della legge [...]¹⁷⁷.

Infine, una delle ultime trattazioni dell'interpretazione equitativa si trova nelle *Maxims* (1658) postume del giurista e matematico Edmund Wingate (1596-1656):

l'equità è una costruzione fatta dai giudici, secondo la quale i casi che esulano dalla lettera di uno statuto, pur rientrando nello stesso problema o nella stessa causa che lo ha generato, devono rientrare nello stesso rimedio previsto dallo statuto: E la ragione è che il legislatore non poteva stabilire tutti i casi in termini espliciti: *Aequitas est convenientia rerum, quae cuncta coaequiparat, et quae in paribus rationibus paria jura desiderat*. E ancora, *Aequitas est perfecta quaedam ratio, quae jus scriptum interpretatur et emendat, nulla scriptura comprehensa, sed solum in vera ratione consistens. Aequitas est quasi aequalitas. Bonus iudex secundum aequum et bonum iudicat et aequitatem stricto juri praefert. Et jus respicit aequitatem*¹⁷⁸.

A parte questi esempi, la concezione dell'equità come prerogativa della *Chancery* e delle altre corti di equità era ormai dominante. Nell'*Earl of Oxford's Case* (1615), una nota sentenza sulla giurisdizione della *Chancery*, il *chancellor* del tempo, lo stesso Thomas Egerton che aveva annotato il trattato di Fleetwood sull'interpretazione delle leggi con riferimenti all'*epieikeia*¹⁷⁹, descriveva adesso il ruolo del giudice nell'interpretazione della legge come una imitazione della *Chancery*, ormai chiaramente il luogo paradigmatico dell'equità: «i giudici fanno la parte del *chancellor* sugli statuti, interpretandoli secondo equità, variando le regole e le basi del diritto, e ampliandoli *pro bono publico*, contro la lettera e l'intento degli autori»¹⁸⁰. Anche i trattati citati più sopra, in cui si faceva menzione

¹⁷⁷ J. Doddridge, *The English Lawyer*, London 1631, pp. 209-210.

¹⁷⁸ E. Wingate, *Maxims*, London 1658, p. 192.

¹⁷⁹ Cfr. n. 142 *supra*.

¹⁸⁰ (1615) 1 Chan Rep 1, 12; 21 ER 485, 488. Si veda anche *Calvin's Case* (1608) 7 Co. Rep. 1a; 77 ER 377.

del ruolo dell'equità nell'interpretazione, dedicavano comunque una larga parte dei loro trattati alla *Chancery*. Ad esempio, dopo la discussione dell'equità citata più sopra, Doddridge spiega che

[L'equità] fornisce un sollievo allo stesso modo nel tribunale della coscienza, dove considera tutte le circostanze del fatto, ed è per così dire temperata con la dolcezza della misericordia, e attenua il rigore della *common law*, e lasciando la rigida e inflessibile regola di ferro, prende in mano il plumbeo regolo lesbio¹⁸¹.

Il ruolo dell'equità, per Doddridge, è dunque triplice:

1. Tenere la *common law* conforme a se stessa tramite i mezzi qui descritti.
2. O estendere gli statuti.
3. O, in terzo luogo, dare un rimedio nella Corte di Coscienza nei casi estremi in cui le leggi rimarrebbero altrimenti senza correzione¹⁸².

Doddridge fu tra gli ultimi a riconoscere un ruolo per l'equità nella *common law*. Già a partire da metà secolo, quando William Shepherd († 1674) pubblicò *An epitome of all the common and statute laws* (1656), il primo compendio di *common law* pubblicato in inglese¹⁸³, inserì la sola discussione dell'equità presente nell'opera nel capitolo intitolato «Of the Chancery», descrivendola come «regola con cui si procede nelle corti di equità per attenuare, qualificare e temperare il rigore della *common law* in alcuni casi speciali»¹⁸⁴. La voce relativa all'equità del *Grand Abridgment* (1660) di William Hughes (1587/1588- ca. 1663), scritto come supplemento a quello di Broke, includeva una voce relativa agli «Statuti», in cui si discuteva «dove e quali statuti debbano essere interpretati dall'equità per estendersi ad altre persone, ad altre cose, ad altri luoghi, ad altri tempi, ad altre proprietà e ad altre azioni o atti giudiziari oltre quelli menzionati nello statuto», ma non conteneva alcuna discussione generale sull'equità e non la menzionava specificamente nel suo elenco di esempi tratti dalla giurisprudenza¹⁸⁵. *L'Abridgement* (1668) scritto da Henry Rolle (1589/1590-1656) per i suoi studenti e pubblicato postumo da Matthew Hale (1609-1676) si riferiva quasi esclusivamente all'equità in relazione alle *courts of equity*, e i riferimenti ad essa si trovavano sotto

¹⁸¹ J. Doddridge, *The English Lawyer*, cit., p. 214.

¹⁸² Ivi, p. 211.

¹⁸³ J.D. Cowley, *Bibliography of Abridgments*, cit., pp. lii-liii.

¹⁸⁴ W. Shepherd, *An Epitome of all the Common & Statute Laws of this Nation*, London 1656, p. 193.

¹⁸⁵ W. Hughes, *Grand Abridgment of the Law Continued*, London 1660, pp. 1880-1886.

la voce «Chancery»¹⁸⁶. Circa un secolo dopo venne pubblicato l'*abridgement* più noto del diritto inglese moderno in 23 volumi, portava il titolo *A General Abridgement of Law and Equity* (1742-1756), ma il termine *equity* era riferito esclusivamente alla pratica della *Chancery*¹⁸⁷.

Verso la fine del XVIII secolo il consolidarsi della giurisprudenza della *Chancery*, l'aderenza sempre più regolare della stessa corte ai propri precedenti, e il conseguente venir meno della sua peculiarità procedurale resero il legame con l'*epieikeia* difficile da sostenere. Tra le critiche più note a questa associazione si ricordano i *Commentaries* (1765-1769) di William Blackstone (1723-1780), dove sottolineava come non vi fosse più nulla nel nome di *equity* che indicasse alcunché di equitativo in quelle giurisdizioni. Come parte della sua analisi, volta ad appiattare le differenze tra la *Court of Chancery* e la *common law*, ricordava che di equità dovevano occuparsi entrambe le giurisdizioni, riesumando così il suo ruolo nell'interpretazione:

Entrambi [i tribunali di equità e di *common law*] sono ugualmente tenuti, e ugualmente professano, di interpretare gli statuti secondo la vera intenzione del legislatore. Nelle leggi generali non si possono prevedere tutti i casi [...] ne sorgeranno alcuni che rientreranno nel senso dato dal legislatore, anche se non nelle parole, e altri che potrebbero rientrare nella lettera, essendo però contrari al significato, anche se non espressamente esclusi. Si dice spesso che questo genere di casi fuori dalla lettera rientrano nell'equità di uno statuto; e allo stesso modo i casi compresi dalla lettera spesso non rientrano invece nella sua equità. Per equità non intendiamo altro che la sana interpretazione della legge, anche quando le parole della legge stessa sono troppo generiche, troppo particolari o comunque imprecise o difettose. Questi sono dunque i casi che, come dice Grozio, *lex non exacte definit, sed arbitrio boni viri permittit*; al fine di scoprire il vero senso e significato che intendeva il legislatore¹⁸⁸.

Nonostante la loro grandissima influenza sullo sviluppo del diritto inglese, i *Commentaries* non influirono sul legame – ormai troppo consolidato – tra l'equità e la giurisdizione delle *courts of equity*. Inoltre, durante il corso del Settecento si era adombrato lo sguardo benevolo che tutta la prima età moderna aveva portato verso l'interpretazione degli statuti, e le corti si esprimevano in termini sempre più scettici e ostili verso l'idea stessa di *equity of the statute*,

¹⁸⁶ H. Rolle, *Un Abridgment des plusieurs Cases et Resolutions del Common Ley*, London, 1668, I, pp. 194, 373-81; II, pp. 192, 299, 314, 780. Una menzione isolata dell'*equity of the statute* statuto si trova in II, p. 269.

¹⁸⁷ C. Viner, *A General Abridgment of Law and Equity*, London 1742-1753.

¹⁸⁸ W. Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, Oxford 1765-1769, II, pp. 430-43.

indipendentemente dal suo legame con l'*epieikeia*, quasi del tutto dimenticato¹⁸⁹. Nelle rare occasioni in cui questa equità viene ricordata nel diritto inglese contemporaneo, la sua storia è solitamente riassunta in poche parole:

Questo concetto di «equità dello statuto» cadde in disgrazia nel XVIII secolo e fu abbandonato all'inizio del XIX secolo, così che i giudici non furono più in grado di esercitare una funzione legislativa diretta¹⁹⁰.

Per quanto riguarda la giurisdizione della *Chancery*, l'evidente incompatibilità di questa *equity* squisitamente inglese con i concetti di *aequitas* ed *epieikeia* portò le generazioni successive di giuristi e giudici a svuotare il termine del suo bagaglio filosofico e riempirlo del significato meramente tecnico che avrebbe mantenuto fino al 1875, quando le corti di equità vennero abolite. Questo significato – quasi tautologico – verrà riassunto da Frederic William Maitland (1850-1906) in una formula spesso citata:

Immaginate che poniamo la domanda – Cos'è l'equità? [...] Nell'anno 1875 avremmo potuto dire: «L'equità è quel corpo di regole che è amministrato solo da quelle corti conosciute come corti di equità»¹⁹¹.

¹⁸⁹ J.D. Heydon, *Equity and Statute*, in P.G. Turner (cur.), *Equity and Administration*, Cambridge 2016, pp. 211-47, 238-39.

¹⁹⁰ *Singularis Holdings Ltd v. Pricewaterhouse Coopers* [2015] AC 1675, §82.

¹⁹¹ F.W. Maitland, *Equity, also the forms of actions at common law*, Cambridge 1909, p. 1.